

# ACTIVE RACCOLTO

POLIZZA SULLE RESE PER L'INSIEME DELLE  
AVVERSITÀ CATASTROFALI DI FREQUENZA ED ACCESSORIE

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2024**

**RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI  
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

## **PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO**

### **PRODOTTO “ACTIVE RACCOLTO – RISCHI AGEVOLATI INDIVIDUALI”**

Questa polizza segue le disposizioni del Piano di gestione dei rischi in agricoltura (PGRA) emanato annualmente dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e rientra fra quelle che beneficiano di un contributo pubblico al pagamento del Premio.

il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli coltivatori, che intendono avvalersi delle condizioni agevolate previste dal Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura e che abbiano espresso il bisogno di copertura relativo alla protezione dei beni per tutelarsi dai rischi relativi alla resa ordinaria delle produzioni vegetali conseguenti alle avversità atmosferiche identificate tra quelle di frequenza (Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve e Vento Forte), catastrofali (Gelo/Brina, Siccità e Alluvione), accessorie (Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico e Vento caldo).

### **FUNZIONAMENTO**

L'agricoltore sottoscrive una Polizza che contiene il dettaglio dei beni assicurati e delle garanzie acquistate.

Le garanzie sono acquistabili secondo abbinamenti definiti dal decreto ministeriale.

Le specie assicurabili sono quelle elencate annualmente nel PGRA. Le condizioni di polizza fissano decorrenza e scadenza della garanzia e per diverse specie anche la modalità di valutazione del danno che tiene in considerazione le specificità proprie della coltura e che viene effettuata da periti specializzati incaricati da Generali Italia.

La garanzia copre un solo ciclo produttivo e termina alla raccolta del prodotto, salvo alcune eccezioni indicate nelle condizioni speciali di Assicurazione.

### **AVVERTENZE**

Il danno è indennizzabile, in base alla normativa di legge, solo quando la sua entità supera il 20%: è la cosiddetta Soglia di danno.

Dal danno indennizzabile viene poi dedotta la Franchigia e applicati limiti di Indennizzo variabili in funzione della specie assicurata e dell'Avversità che ha prodotto il danno.

È possibile integrare le prestazioni del contratto, per rendere indennizzabili i danni che rientrano nella Soglia di danno del 20%, sottoscrivendo un'ulteriore polizza che opera alle stesse condizioni del presente prodotto, ma solo per i danni che ricadono tra la Franchigia e la Soglia, e che non può beneficiare del contributo pubblico sul pagamento del premio secondo le prescrizioni del PGRA.

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione contengono:

- SEZIONE 1 - Norme che regolano l'Assicurazione in generale
- SEZIONE 2 – Che cosa è assicurato
- SEZIONE 3 – Norme che operano in caso di Sinistro
- SEZIONE 4 – Condizioni Speciali per i prodotti assicurabili

Nelle Condizioni Specifiche del presente Modulo, ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con l'iniziale maiuscola:

### Art. 1.1 - Definizioni

**Anterischio**- Il danno provocato al prodotto assicurato da Avversità in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.

**Assicurazione** - Il contratto di Assicurazione.

**Assicurato** - Il soggetto, imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Attecchimento** - Il corretto sviluppo dell'apparato radicale successivo al Trapianto, necessaria premessa per il buon risultato produttivo, a seguito dell'operazione di Trapianto sul terreno della coltura stessa.

**Azienda Agricola** – Complesso di beni organizzati dall'imprenditore agricolo, Persona fisica, Società o Ente che esercita l'attività agricola di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni costituito da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modifiche o integrazioni.

**Avversità** - Gli eventi assicurabili, definiti all'Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili.

**Acque superficiali** – Acque provenienti da laghi, bacini, fiumi e corsi d'acqua naturali/artificiali gestiti da un ente esterno all'Azienda Agricola.

**Bollettino di campagna** - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.

**Colture irrigue** - Coltivazioni che beneficiano di una regolare Irrigazione. Il ricorso all'Irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

**Convalida** - Conferma, da parte del Contraente, della qualità di socio dell'Assicurato e dell'ammissione dello stesso alla Polizza Collettiva.

**Contraente** - Il soggetto che stipula l'Assicurazione.

**Emergenza** - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

**Franchigia** - Percentuale di danno del prodotto in garanzia che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

**Generali Italia** – L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa, 14.

**Giorni lavorativi** – Giorni non festivi dal lunedì al venerdì.

**Impianti di difesa attiva** - Impianti che riducono l'impatto delle Avversità, ad esempio reti antigrandine e impianti antibrina. Non sono comprese le reti unicamente anti insetto.

**Indennizzo** - La somma dovuta da Generali Italia in caso di Sinistro.

**Intermediario** - Agente, broker o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

**Irrigazione** - Pratica colturale attraverso la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per ottenere almeno la Produzione assicurata.

**Limite di Indennizzo** - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal Sinistro.

**Notifica** - Comunicazione a Generali Italia dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'Intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, fatta con trasmissione telematica, lettera raccomandata. Essa deve contenere almeno: nome Assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, Franchigia, garanzia.

**PGRA** - Il Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura emesso con Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in base alle vigenti leggi.

**Partita** - La porzione di terreno, con una superficie dichiarata, confini fisici senza soluzione di continuità e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella Polizza, coltivato con la medesima Varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune condotti dall'Impresa Agricola assicurata. Nel caso di partite superiori a 10 ettari è possibile la suddivisione in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.

**Perito** - Il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.

**PGIR** - Il Piano di Gestione Individuale del Rischio dell'assicurato, elaborato nell'ambito del SGR (Sistema di Gestione del Rischio) sulla base delle scelte effettuate dall'agricoltore nel proprio Fascicolo aziendale, che individua l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore stesso e costituisce elemento fondamentale per certificati di Assicurazione che vengono emessi.

**Polizza** - il documento che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende assicurare ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;
- l'indicazione dell'identificativo del PGIR, del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della Soglia di danno e della franchigia;
- gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale, di cui all'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 503/1999;
- tutte le dichiarazioni e indicazioni previste dalle normative correnti relative all'assicurazione agevolata, di cui al D.Lgs. 102/04 e successive modifiche, al relativo Piano di Gestione dei Rischi in Agricoltura nonché al D.M. MIPAAF 0001994 del 29/07/09.

**Premio** - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.

**Prezzo** - Il valore unitario del Prodotto assicurato.

**Prodotto** - Le singole specie o sottospecie botaniche, come definite nel PGRA.

**Produzione** - Il risultato (resa) dell'intera Azienda Agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

**Radarmeteo** - La società Radarmeteo Srl, che fornisce il servizio di rilevazione dei dati meteorologici.

**Resa assicurata** - E' il risultato della Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, relativo al Prodotto oggetto dell'Assicurazione, coltivato in ogni Partita dell'azienda assicurata moltiplicato per il Prezzo.

**Semina** - L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo.

**Sinistro** - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

**Soglia** - Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'Assicurazione ed avvenuti dopo la Notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto all'Indennizzo. Tale limite è indicato nel PGRA vigente.

**SPEI (Standardized Precipitation Evapotranspiration Index)** - Indice che raccoglie i dati relativi alle precipitazioni ed alla evapotraspirazione, calcolato sul territorio comunale e su un arco temporale definito.

**Trapianto** - La messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

**Varietà** - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, che appartengono alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.

**Waterspot** - Fenomeno specifico degli Agrumi consistente in macchie idropiche dovute all'imbibizione dell'albedo, causate da penetrazione di acqua attraverso il flavedo.

## Definizioni specifiche

### Uva da vino

**Disciplinare di produzione:** è la norma di legge che definisce i requisiti produttivi e commerciali del Prodotto

**Varietà:** Quelle riportate nel Registro Nazionale delle Varietà di vite del Masaft

### Frutta precoce

Albicocche Precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Kioto.

Melograni precoci: Acco, Mollar de Elche e similari - Melograni tardivi: Wonderful e similari.

Pesche e nettarine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Red-Haven.

Pere precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà William.

Susine precoci: tutte le Varietà a maturazione anteriore alla Varietà Shiro o Goccia d'oro;

### Mais

**Mais da granella** - la garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare, umano o animale, raccolta a maturazione agronomica

**Mais da biomassa** - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa/farinosa

**Mais da insilaggio** - la garanzia riguarda la pianta intera, con un rapporto proporzionato spiga pianta, raccolta a maturazione cerosa

**Mais da seme** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio, raccolta a maturazione agronomica.

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle Varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui Prodotto si garantisce la copertura, e della data di Semina di ciascuna Partita

**Mais dolce** - La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di mais dolce per uso alimentare umano, raccolta a maturazione latteo - inizio latteo/cerosa

**Pastone di mais:** - Pastone: la garanzia riguarda la granella, raccolta a maturazione farinosa. - Pastone integrale: la garanzia riguarda granella tutolo e brattee, raccolta a maturazione cerosa/farinosa.

### Vivai

**Attecchimento:** si intende la formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso

## Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili

### Avversita' Catastrofali:

**Alluvione** - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

**Brina** - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

**Gelo** - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

**Siccita'** - Condizione di straordinaria carenza di precipitazioni ed eccessiva evapotraspirazione rispetto alla norma del periodo - calcolata su una serie storica di almeno trent'anni - attestata dal superamento del valore soglia di -1,5 dell'indice SPEI-3mesi. Tale condizione deve essere tale da causare un grave squilibrio idrologico, durante la stagione vegetativa, con conseguente impatto negativo sulla vitalità delle piante e sulla produzione delle colture e da generare un depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

### Avversita' Di Frequenza:

**Eccesso di Pioggia** - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. E' considerata Eccesso di Pioggia anche la precipitazione di breve durata – cosiddetto nubifragio - con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1 ora.

**Eccesso di Neve** - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della Produzione.

**Grandine** - Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio.

**Vento Forte** - Fenomeno ventoso che raggiunge almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul Prodotto assicurato, anche se causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.

### Avversita' Accessorie:

**Colpo di sole/ondata di calore** – Esposizione diretta ai raggi solari con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che ha per effetto esclusivamente scottature o ustioni del Prodotto. Per la sola Ondata di Calore, il periodo di esposizione deve essere superiore ai 7 giorni consecutivi nei mesi di giugno, luglio e agosto, durante il quale le temperature devono essere sempre superiori ai 29°C la minima 40°C la massima e devono arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione nelle fasi critiche di ciascuna delle fasi vegetative delle diverse specie.

**Sbalzo termico** - Variazione della temperatura dell'aria che per durata e intensità arreca effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della Produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12 gradi rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.

**Vento caldo** - Movimento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che ha per effetto lessature o avvizzimento del Prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).

## SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati

Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l'evento Grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti o prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante o compromissione del Prodotto.

Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l'arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell'evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.

**Per l'evento Eccesso di Pioggia i danni sono risarcibili solo per gli effetti provocati dall'asfissia radicale.**

**Salvo eventuali eccezioni indicate nella sezione 4 - condizioni speciali per i prodotti assicurabili la garanzia Siccità può essere prestata solo sulle Colture irrigue, colture che prevedono l'Irrigazione come pratica indispensabile per l'ottenimento della Produzione dichiarata. La perdita di Produzione conseguente a Siccità è risarcibile esclusivamente a seguito di esaurimento di Acque superficiali, provenienti da bacini naturali e artificiali, comprovata da dichiarazione formalizzata e certificata dai Consorzi di bonifica/Irrigazione che riducono o impediscono l'Irrigazione. Tali dichiarazioni devono esplicitamente contenere l'indicazione del periodo di limitazione della disponibilità idrica, l'entità della riduzione e l'identificazione dei terreni coinvolti.**

### Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

Il premio comprensivo di imposte deve essere corrisposto dal Contraente alla data di perfezionamento del contratto. Il contratto si intende perfezionato al momento dell'emissione della polizza di assicurazione. La garanzia per ogni singola Polizza di Assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:

- **terzo** giorno successivo a quello della data di Notifica per le Avversità: Grandine e Vento forte;
- **dodicesimo** giorno successivo a quello della Notifica per le Avversità: Brina, Gelo, Alluvione, Eccesso di neve, Eccesso di pioggia, e Sbalzo termico;
- **trentesimo** giorno successivo a quello della notifica per le avversità: Siccità, Colpo di sole/ondata di calore e Vento caldo

Per data di notifica si intende quella indicata sulla Polizza.

Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 10 novembre**, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del Prodotto o anche prima, se il Prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 30 luglio** dell'anno in corso o dell'anno successivo se assicurate nell'anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Per i Prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata fino a quest'ultima fase, la data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/3362956), e la validità della garanzia cessa trascorsi sette giorni dalla suddetta data.

I Premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza.

Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:

- in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
- tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
- per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (\*);
- con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- con assegno bancario (\*\*) o postale (\*\*) intestato a Generali Italia o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
- per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato (\*) dell'intermediario;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall'ufficio postale. Se i pagamenti avvengono a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o sul conto assicurativo dedicato dell'intermediario nei casi previsti.

(\*) *si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell'art. 117 "Separazione patrimoniale" del D.Lgs. 209/2005*

– *Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell'articolo 54 "Obbligo di separazione patrimoniale" del Regolamento ISVAP 5/2006, che l'intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.*

(\*\*) *in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell'intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.*

## **Art. 3 – Modifiche all'Assicurazione, comunicazioni tra le parti, rinvio alle norme di legge**

### **Art. 3.1 Modifiche all'Assicurazione**

Eventuali modifiche all'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3.2 - Comunicazioni tra le Parti**

Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte **per iscritto** ed inviate all'agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia presso la propria sede legale tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com).

### **Art. 3.3 – Misure Restrittive – Sanzioni internazionali**

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a fornire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare qualsivoglia prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto se il fatto di fornire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione o del beneficio espone Generali Italia a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America o dell'Italia.

### **Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori.**

Sulla Polizza deve essere dichiarato se il Prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.

Ai fini della verifica del superamento della Soglia si fa riferimento alla totalità del Prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di Prodotto assicurata con altri assicuratori.

**Se l'Assicurato omette dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo.**

**In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.**



Se la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – supera l'ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

#### **Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio**

Generali Italia presta la garanzia e determina il Premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della Polizza, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.

**Se l'Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo.**

#### **Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto**

L'Assicurato ha la possibilità di richiedere l'anticipata risoluzione del Contratto nel caso in cui una o più partite della coltura assicurata è danneggiata da eventi garantiti in polizza. L'anticipata risoluzione del Contratto è possibile quando il danno è tale da non rendere più conveniente proseguire con la coltivazione della medesima coltura.

Tale richiesta deve essere fatta dall'Assicurato ed inviata all'Agenzia presso la quale è assegnato la Polizza o a Generali Italia tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com).

Generali Italia, entro cinque Giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, deve indicare la percentuale offerta a titolo di Indennizzo tramite Bollettino di Campagna emesso dal proprio incaricato.

**In caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato il contratto rimane in essere. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, le garanzie prestate sulle partite oggetto di transazione, cessano.**

La polizza rimane in essere fino alla sua naturale scadenza per permettere il pagamento dell'Indennizzo.

#### **Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati**

Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.

#### **Art. 8 - Pagamento dell'Indennizzo**

Il pagamento dell'Indennizzo, **solo se è stato pagato il Premio**, viene effettuato all'Assicurato a partire dal 15 dicembre ed entro il 31 dicembre per le polizze riferite alle colture a ciclo primaverile/estivo–ed a partire dal 15 giugno ed entro il 30 giugno per le colture a ciclo autunno/invernale.

## SEZIONE 2 - CHE COSA E' ASSICURATO

### Art. 9 - Oggetto della garanzia

Generali Italia indennizza la mancata o diminuita Produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato dalle seguenti Avversità:

- catastrofali: Alluvione, Gelo, Brina e Siccità;
- di frequenza: Grandine, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Vento Forte;
- accessorie: Sbalzo Termico, Vento caldo e Colpo di sole/Ondata di calore;

solo se detti eventi sono assicurati nella Polizza e previsti dal PGRA di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.

**Le garanzie sono valide sull'intero territorio nazionale.**

### Art. 10 - Dati meteorologici

In caso di Sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori di riferimento, si prendono in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, oltre che da Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all'area su cui insiste la Partita danneggiata.

Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, è considerato con una tolleranza del 10% per l'Avversità Eccesso di Pioggia avvenuta nelle 72 ore. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati e alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.

### Art. 11 - Esclusioni

Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata per:

- a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, a meno che il Contraente o l'Assicurato non dimostrano che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi;**
- b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;**
- c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;**
- d) abbassamento della falda idrica che provoca il fenomeno del cuneo salino;**
- e) incendio;**
- f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che ha preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;**
- g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;**
- h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di Irrigazione;**
- i) danni conseguenti a fitopatie;**
- j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;**
- k) danni conseguenti ad Alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;**
- l) danni conseguenti a non puntuale raccolta del Prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, mancato accesso in campo delle macchine operatrici, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccogliatrici in conto terzi, ecc.);**
- m) danni dovuti a cause fisiologiche o alla normale alternanza di Produzione della coltura;**
- n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione;**

### Art. 12 – Quantitativi e Prezzi assicurabili, Soglia ed Obblighi dell'Assicurato

#### Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato

Con il presente contratto l'Assicurato ha l'obbligo di:

- a) assicurare l'intera Produzione dell'Azienda Agricola relativa al Prodotto in garanzia insistente sul medesimo comune;
- b) assicurare la Produzione ordinariamente ottenibile nell'anno, ovvero in linea con quanto previsto dal vigente PGRA e sue modifiche od integrazioni.
- c) Per le produzioni soggette ai disciplinari, le quantità assicurate devono rientrare nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi che devono intendersi come limiti superiori.

Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a:

- fornire documentazione delle effettive produzioni, per le singole Varietà, nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza della stessa, per dimostrare la congruità della Resa assicurata;
- fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate e il piano colturale del fascicolo aziendale.

Assicurato.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie, in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, anche se la stessa è stata colpita dagli eventi in garanzia, per l'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella Polizza.

## Art. 12.2 – Soglia

Il diritto all'Indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno, risarcibile ai termini del presente contratto di assicurazione, supera il 20% della Produzione aziendale ordinaria (in conformità a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, Regolamento UE n° 1305/2013 e successive modifiche), o di quella assicurata se inferiore.

Ai fini del calcolo dell'Indennizzo, se il danno supera detto limite, Generali Italia applica la Franchigia contrattuale e i limiti di Indennizzo previsti per singola Partita assicurata.

## Art. 13 – Franchigia

L'Assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna Partita assicurata di una Franchigia, il valore di tale Franchigia è indicato sulla Polizza per ciascuna Avversità assicurata.

Nel caso di sinistri provocati da Avversità con franchigie diverse o coincidenti, la Franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:

### Art. 13.1 - Franchigia per danni singoli:

- 1) **Avversità Grandine o Vento Forte:** la Franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza secondo la seguente tabella.  
In caso di danno combinato Grandine e Vento Forte la Franchigia da applicarsi è la maggiore tra le due indicate.

Gruppo Prodotto	Franchigia Minima Grandine Applicata	Franchigia Minima Vento Forte Applicata
AGRUMI	10	15
ALTRI PRODOTTI	15	15
CARCIOFI	20	20
CEREALI MINORI	10	15
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	20	20
DRUPACEE	15	15
FRUTTICOLE VARIE	10	10
LEGUMINOSE	15	15

MAIS	10	15
OLIVE	10	20
ORTICOLE DA SEME	30	30
POMACEE	10	10
POMODORO	10	10
RISO	10	15
SOIA	10	10
TABACCO	20	20
UVA DA TAVOLA	10	10
UVA DA VINO	10	10
VIVAI/PIANTE	20	20

Per il dettaglio delle singole specie agricole facenti parte dei Gruppi Prodotto sopraindicati si rimanda all'art. 55.1 – Elenco delle Specie agricole.

- 2) **Avversità** diverse da Grandine e Vento Forte, la Franchigia applicata è pari al
- **40%** per i Gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Riso, Soia.
  - **30%** per gli altri Gruppi Prodotto.

#### Art. 13.2 - Franchigia per danni combinati:

1) **Per i danni combinati da Grandine e/o Vento Forte** e da una qualsiasi delle altre Avversità in garanzia: la franchigia applicata è pari a quella indicata nella seguente tabella:

Gruppo Prodotto	Danni da Grandine e/o Vento Forte INFERIORI o uguali alla metà del danno complessivo	Danni da Grandine e/o Vento Forte SUPERIORI alla metà del danno complessivo
AGRUMI	30	20
ALTRI PRODOTTI	30	20
CARCIOFI	30	20
CEREALI MINORI	30	20
COCOMERI/MELONI/PEPERONI	30	20
DRUPACEE	40	30
FRUTTICOLE VARIE	40	30
LEGUMINOSE	30	20
MAIS	40	30
OLIVE	30	20
ORTICOLE DA SEME	30	20
POMACEE	40	30
POMODORO	30	20
RISO	40	30
SOIA	40	30
TABACCO	30	20
UVA DA TAVOLA	30	20
UVA DA VINO	30	20
VIVAI/PIANTE	30	20

**Art. 14 – Limite di Indennizzo**

- 1) Per i gruppi Prodotto Drupacee, Pomacee, Frutticole Varie, Mais, Soia e Riso sono applicati - per Partita - i seguenti limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni e al netto della Franchigia:
  - **30%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singole o associate;
  - **40%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **50%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.
  
- 2) Per i gruppi Prodotto non elencati al punto precedente sono applicati - per Partita - i seguenti limiti di Indennizzo della somma assicurata, una volta applicate eventuali deduzioni, e al netto della Franchigia:
  - **50%** per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di Pioggia, Eccesso di Neve, Colpo di sole/Ondata di calore, Vento caldo e Sbalzo termico, singole o associate;
  - **60%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
  - **70%** per danni da altre Avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
  - **80%** per danni da Grandine e Vento Forte singoli o combinati.

## SEZIONE 3 - NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO

### Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato deve:

- a) **darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnato il Certificato oppure a Generali Italia – Imprese Agricole – Grandine, entro tre giorni da quando il Sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.**  
**La denuncia fatta con ritardo, tale da non permettere la corretta valutazione tecnica da parte del Perito, comporta la redazione di un bollettino con Perizia Negativa**  
**La denuncia deve riguardare il Prodotto assicurato nel Comune e devono essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da Sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di Prodotto raccolto alla data del Sinistro;**
- b) **nel caso di danno da Grandine, dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria se ritiene che lo stesso non comporta il diritto all'Indennizzo. La trasformazione della denuncia per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta;**
- c) **eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;**
- d) **non raccogliere il Prodotto se non ha ancora avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**
- e) **mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della Produzione;**
- f) **per la garanzia Siccità, fornire la documentazione prodotta dai Consorzi di Bonifica/Irrigui.**  
**L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o del diritto alla riduzione del Premio previsto dall'art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio.**

### Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno

L'ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da lui designata.

### Art. 17 - Mandato del Perito, Perizia e Quantificazione del danno

#### 17.1- Mandato del Perito

Il Perito deve:

- a) **accertare la data in cui l'evento si è verificato;**
- b) **controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all'art. 12.1) *Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato*, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della Produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;**
- c) **accertare al momento del Sinistro la Produzione in garanzia;**
- d) **accertare l'effettivo superamento dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;**
- e) **accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze hanno subito danni simili;**
- f) **accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto dell'art. 18 - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*;**
- g) **accertare lo stadio di maturazione del Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;**

- h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso per escluderlo dall'Indennizzo;
- i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3) - *Norme per la quantificazione del danno.*

### 17.2- Perizia Preventiva

Generali Italia può eseguire una o più perizie preventive:

- per verificare lo stato delle colture;
- per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per Partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla Produzione assicurata è comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, sul Prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

Se necessario il Perito redige un Bollettino di constatazione che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato. **La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione.**

### 17.3 - Norme per la quantificazione del danno

La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna Partita, è fatta per l'intera Produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza.

Tale quantificazione tiene conto dei danni da mancata o diminuita Produzione e dei danni di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

- a) il valore della Produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati al paragrafo 17.1 - *Mandato del Perito*, punto h) e moltiplicando tale risultato per il Prezzo unitario fissato nel Certificato;
- b) al valore della Produzione risarcibile vengono applicate:
- le centesime parti di quantità di Prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della Produzione risarcibile e la Produzione ottenibile;
  - le centesime parti del danno di qualità del Prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul Prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'*art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia*- e quelle relative alla Franchigia così come stabilito all'*art. 13 - Franchigia*. Il danno così determinato è sottoposto, ove previsto, all'applicazione del Limite di Indennizzo, così come indicato all'*art. 14 - Limite di Indennizzo* e alle disposizioni di cui all'*art.12.2 Soglia*.

I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal Perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal Perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel Bollettino di Campagna è richiamata l'attenzione dell'Assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'Indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia con la conseguente rinuncia all'impugnazione. Il bollettino, se sottoscritto con firma autografa, viene consegnato a mano all'Assicurato al momento dell'espletamento della perizia; Generali Italia ne trattiene una copia.

Se il bollettino è sottoscritto elettronicamente, viene trasmesso all'Assicurato a mezzo PEC oppure a mezzo raccomandata A/R

In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino è consegnato o spedito al Contraente entro la giornata lavorativa successiva a quella della perizia.

Trascorsi tre Giorni lavorativi da tale consegna o spedizione, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello ai sensi dell'*art. 19 - Perizia d'appello*, detto bollettino viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla Polizza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se l'Assicurato non si avvale del disposto dell'*art. 19 - Perizia d'appello* la perizia diviene definitiva per Generali Italia ai fini della determinazione dell'Indennizzo.

Quanto previsto nei due capoversi precedenti vale anche per il Bollettino di Constatazione.

**Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**

Se il Prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, è giunto a maturazione e non ha ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma deve informare l'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza e Generali Italia tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com).

L'Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che devono essere costituiti da una striscia continua di Prodotto passante per la zona centrale di ogni Partita su cui insiste la Produzione assicurata, se non è diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.

Tali campioni devono essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e devono essere - a pena di decadenza dal diritto all'Indennizzo - pari almeno al tre percento della Partita assicurata.

Se entro i cinque Giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un Perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all' art. 17 - Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.

L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com).

Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.

**Art. 19 - Perizia d'appello**

L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia (preventiva o definitiva), può richiedere la perizia d'appello.

A tale fine, entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare detta richiesta tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com), indicando nome e domicilio e recapito telefonico del proprio Perito in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.

Entro tre Giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia può essere effettuata dal Perito nominato dall'Assicurato e da due periti scelti dall'Assicurato stesso tra quelli indicati nella Polizza Collettiva.

1 - Entro tre Giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo Perito, i periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito.

Se sul nominativo di quest'ultimo i due periti non raggiungono l'accordo, esso deve essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.

2 - Entro tre giorni dalla data di nomina del Perito da parte di Generali Italia, i periti designati devono incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del terzo Perito. Se due periti non raggiungono l'accordo sul nominativo di quest'ultimo, esso deve essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza Collettiva.

A richiesta di una delle parti il terzo Perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.

**Art. 20 - Norme particolari della perizia d'appello**

L'Assicurato deve lasciare la Produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; se il Prodotto è giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali.

Se l'Assicurato ha richiesto l'appello e non ottempera a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e trova applicazione l'art. 17 - Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno.



**Se Generali Italia non ha designato come proprio il Perito che ha eseguito la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.**

**La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verificano altri danni. In tal caso si ripropone la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro.**

#### **Art. 21 - Modalità della perizia d'appello**

La perizia d'appello deve essere eseguita secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto. I periti redigerono collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo Bollettino di Campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio.

**Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito e per metà quelle del terzo Perito.**

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia**

Non formano oggetto di Assicurazione i prodotti che sono stati colpiti da danni Anterischio. , Tuttavia se il danno Anterischio si verifica tra la data di Notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurazione ha corso ugualmente. **L'Assicurato deve denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro – per permettere di accertare il danno in funzione del quale Generali Italia riduce proporzionalmente il Premio.** Tale danno è computato per gli effetti del superamento della Soglia, ma escluso dall'Indennizzo anche nell'eventualità di un successivo Sinistro.

#### **Art. 23 - Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio**

Se una Partita assicurata subisce la distruzione di almeno **un quinto del Prodotto** per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, **solo se la domanda è fatta almeno 15 giorni prima** dell'epoca di raccolta ed è validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza, con conseguente proporzionale riduzione del Premio, a partire dalla data di invio all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com) fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella minore.

La riduzione spetta anche nel caso in cui il Prodotto è stato colpito da uno degli eventi garantiti, solo se non è stata effettuata la perizia e sono rispettate le condizioni del precedente comma.

L'eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del Premio è espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all'Assicurato ed al Contraente, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.

**Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.**

#### **Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno**

**L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.**

**SEZIONE 4 - CONDIZIONI SPECIALI PER I PRODOTTI ASSICURABILI****Art. 25 – Campioni**

Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall'art. 18 "Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta" delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:

- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, e vivai di piante arboree: il campione deve essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata;
- leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le tre intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della Partita assicurata;
- spinacio: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- tabacco: le tre intere file di piante che insistono al centro della Partita assicurata e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo dell'appezzamento stesso.

**Art. 25.1 – Prodotti Biologici e Prodotti di secondo raccolto**

Per i prodotti biologici deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto.

Per i prodotti di secondo raccolto, seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportato sul Certificato di Assicurazione che si tratta di prodotto di secondo raccolto ed indicata la data di semina o trapianto.

**PRODOTTO UVA DA VINO****Art. 26.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, **decorre dalla schiusa delle gemme e termina non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.**

**Art. 26.2 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.

Per le uve comuni la Produzione sarà considerata come segue:

<b>UVA DA VINO COMUNE</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

È consentita, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il Prodotto non interessato da marcescenza.

La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa **se comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia** che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/3362956) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

**Art. 26.3 – Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

I coefficienti così determinati, da applicare al Prodotto residuo, non possono comunque superare le seguenti percentuali (per i coefficienti non indicati in tabella si opera per interpolazione):

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	3	6	9	13	18	24	30

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	6	12	18	26	36	48	60

<b>Tab. C</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	18	26	36	48	60	60

<b>Tab. M</b>	<b>Tabella liquidazione Uva da Vino</b>					<b>Avversità-Grandine, Vento Forte, Eccesso Pioggia e Colpo di Sole</b>		
Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta	0	10	20	30	40	50	60	70/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50	60	60

Tali tabelle di maggiorazione si applicano ai sinistri accaduti successivamente alla formazione dell'acino e comunque **non prima del:**

- **20 giugno per l'Italia Settentrionale**
- **15 giugno per l'Italia Centro Meridionale e Isole.**

Qualora il Prodotto risulti danneggiato da eventi atmosferici in garanzia avvenuti dopo il per l'Italia Settentrionale

- 1 agosto per le seguenti Varietà precoci: Chardonnay, Incrocio Manzoni, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 15 agosto per tutte le altre Varietà per l'Italia Centro Meridionale e Isole
- 25 luglio per le seguenti Varietà precoci: Bombino, Chardonnay, Moscato, gruppo dei Pinot, Riesling, Sauvignon
- 10 agosto per tutte le altre Varietà

il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato secondo la tabella che segue

<b>Percentuale acini danneggiati sugli acini presenti alla raccolta</b>	<b>Incremento massimo del danno di qualità da applicare sul Prodotto residuo</b>
Fino al 20%	5 %
Dal 20 al 40 %	10 %
Oltre il 40 %	15 %

**Art. 26.4 – Eccesso di Pioggia in prossimità della raccolta - Marcescenza**

Sono compresi in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza causati dall'evento Eccesso di Pioggia che si è verificato nei 20 giorni precedenti e nei 5 giorni successivi la data di inizio della raccolta.

La data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da vino è quella stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio della raccolta più tardiva.

Le date di inizio della raccolta valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.

**La quantificazione del danno deve avvenire non oltre 5 giorni dalla data di inizio della raccolta stabilita dalla cantina sociale di riferimento della zona.**

**PRODOTTO UVA DA TAVOLA****Art. 27.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del:

- 30 ottobre tutte le Varietà non coperte o non ricomprese al punto successivo
- 10 dicembre per le Varietà coperte da teli di plastica di Puglia e Sicilia.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per la Varietà non coperte.

Per gli impianti coperti con teli di plastica tutte le garanzie cessano con la graduale copertura del Prodotto e comunque non oltre il 15 agosto. In caso di successiva scopertura, la garanzia si riattiva previa comunicazione a Generali Italia – Unità Organizzativa Rischi Atmosferici – a mezzo telegramma o PEC da effettuarsi entro il terzo giorno precedente alla scopertura. Le garanzie cessano alle ore 12.00 del 10 dicembre.

**Art. 27.2 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la Produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto alla seguente tabella:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

*L'Assicurato ha l'obbligo di indicare sul Certificato se si tratta di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.*

Per l'evento Eccesso di Pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento si verifica nei 20 giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse Varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

**La garanzia Siccità indennizza anche i danni su colture NON irrigue.**

**Art. 27.3 – Danno di Qualità'**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche organolettiche della Produzione.

Tab. A	Tabella liquidazione Uva da Tavola					Avversità-Grandine, Vento Forte e Colpo di Sole
Percentuale di acini danneggiati sul totale degli acini presenti al momento della raccolta	0	10	20	30	40	50 / 100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	10	20	30	40	50
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.						

**PRODOTTO FRUTTA****Art. 28.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegagione con l'esclusione **della Avversità Gelo che decorre dalla schiusa delle gemme**. La garanzia cessa alla maturazione di raccolta.

**Per il Prodotto actinidia la garanzia *decorre dalla schiusa delle gemme* e cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E. e comunque non oltre il 20 novembre.**

**Per il Prodotto pistacchio la garanzia decorre dall'allegagione e comunque non prima del 5 maggio e cessa il 20 settembre. Limitatamente alla garanzia Vento Forte la garanzia cessa il 20 agosto.**

**Per il Prodotto Noci la garanzia Vento Forte cessa 30 giorni prima della fase di maturazione di raccolta.**

**Per il Prodotto fico d'india Primofiore decorre non prima del 10 maggio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 15 settembre.**

**Per il Prodotto fico d'india Bastardone decorre non prima del 10 luglio e cessa alla maturazione di raccolta e comunque non oltre il 5 dicembre.**

**Art. 28.2 – Operatività della garanzia**

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura non colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita come segue:

<b>POMACEE, FICHI, CACHI</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

<b>DRUPACEE, ACTINIDIA</b>	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>MANDORLE</b>	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

<b>NOCCIOLE</b>	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° - 4° - 5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

<b>NOCI</b>	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile

5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

<b>CILIEGIE</b>	
1° - 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

<b>OLIVE</b>	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

<b>AGRUMI</b>	
1° - 2° - 3° anno	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

E' assicurata anche la produzione coperta da Impianti di difesa attiva in piena efficienza, compresi i danni conseguenti al malfunzionamento degli impianti stessi non imputabile a negligenza dell'Assicurato ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti con antibrina;
- impianti con rete antigrandine.

Sono compresi in garanzia anche:

- i danni da Grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee escluso le ciliegie, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l'actinidia, nei 10 giorni antecedenti l'inizio della raccolta e fino al termine della stessa, non oltre la fase di viraggio di colore del frutto per le ciliegie;
- i danni provocati al Prodotto assicurato dall'impianto stesso se viene danneggiato dalle Avversità oggetto di copertura assicurativa.

**L'esistenza degli Impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza.**

In seguito all'evento Eccesso di Pioggia - **ad eccezione del Prodotto ciliegie** - sono compresi in garanzia anche i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking" entro 20 giorni dalla raccolta.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### **Art. 28.3 - Danno di qualità per Drupacee (escluso il Prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi, Fichi, Melograno, Pistacchio**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

<b>Tab. A</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	<b>0</b>

b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	<b>30</b>
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	<b>60</b>
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	<b>80</b>
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. B</b>	<b>TABELLA liquidazione Actinidia</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale	<b>35</b>
c)	Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale	<b>65</b>
d)	Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale	<b>85</b>
e)	Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. A</b>	<b>TABELLA liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	<b>25</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	<b>40</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	<b>70</b>
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>



I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Albicocche, Albicocche precoci, Nettare, Nettare precoci, Pesche, Pesche precoci, Susine, Susine precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq)	<b>35</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di lieve estensione	<b>55</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1,5 cmq); cinghiatura di media estensione	<b>75</b>
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Cachi e Fichi</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	<b>20</b>
c)	Più ammaccature lievi e/o più incisioni all'epicarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 3,0 cmq di superficie totale	<b>40</b>
d)	Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 3,0 cmq di superficie totale	<b>75</b>
e)	Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Mele</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	<b>25</b>

c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>40</b>
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>70</b>
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Mele</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	<b>35</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>55</b>
d)	Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>75</b>
e)	Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Pere e Pere precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	<b>25</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>50</b>
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>80</b>
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Pere e Pere precoci</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	<b>35</b>
c)	Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di lieve estensione	<b>65</b>
d)	Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 4,0 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>80</b>
e)	Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Melograno</b>	<b>Avversità Grandine, Vento Forte, Colpo di sole/Ondata di calore</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; tracce di alterazione superficiale (epicarpo)	<b>0</b>
b)	Qualche lesione e alterazione lievi all'epicarpo	<b>15</b>
c)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve, alterazione media all'epicarpo	<b>35</b>
d)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; alterazione notevole all'epicarpo, deformazione lieve.	<b>55</b>
e)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata, deformazione media.	<b>75</b>
f)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie e/o notevoli non riparate; deformazione grave.	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Pistacchio</b>	<b>Avversità Grandine</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
<b>a)</b>	Frutto illeso, segni di percorsa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	<b>0</b>
<b>b)</b>	Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso	<b>25</b>
<b>c)</b>	Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme	<b>50</b>
<b>d)</b>	Lesioni/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso	<b>75</b>
<b>e)</b>	Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso	<b>90</b>

I frutti persi (asportati), distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.  
Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio).

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Fico d'India</b>	<b>Avversità Grandine</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
<b>a)</b>	Frutti illesi; lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale	<b>0</b>
<b>b)</b>	Qualche lesione lieve al mesocarpo; qualche ammaccatura lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale	<b>15</b>
<b>c)</b>	Più lesioni lievi al mesocarpo; qualche lesione media al mesocarpo; più ammaccature lievi; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale	<b>30</b>
<b>d)</b>	Numerose lesioni medie; più lesioni medie; qualche lesione notevole, ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale	<b>65</b>
<b>e)</b>	Numerose lesioni medie; più e numerose lesioni notevoli; ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante; frutti distrutti	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Actinidia, Albicocche, Albicocche Precoci, Nettare, Nettare Precoci, Pesche, Pesche Precoci, Susine, Susine Precoci, Cachi, Fichi, Mele, Pere, Pere Precoci	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,20 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,05 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.</li> </ul>	0
b)	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine);</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti (1 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm<sup>2</sup> per cachi, pesche e nettarine);</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm<sup>2</sup> quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm<sup>2</sup> per albicocche, fichi e susine);</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	35
c)	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p> <p>* albicocche</p>	85 80*
<p>I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.</p>		

**CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI****Art. 30.1 – Decorrenza e Cessazione della Garanzia**

Per i prodotti Fragole, Fragoloni, Fragoloni Rifiorenti e Fragoline di Bosco, Piccoli Frutti; la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'emissione degli steli fiorali, si estingue in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto e cessa comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre.

Per ogni appezzamento assicurato deve essere indicata nel contratto la fioritura della specie (unifera o rifiorente), lo stato dell'apparato radicale al momento del Trapianto (a radice nuda o con zolla) e la data del Trapianto stesso.

**Art. 30.2 - Danno di qualità - Prodotto Ciliegie**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato convenzionalmente sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti.

*In seguito all'evento Eccesso di Pioggia si intendono esclusi i danni da spaccatura dei frutti conseguenti ad umidità o stagnazione di acqua nel terreno che provochi sul frutto il cosiddetto "Cracking".*

Ad integrazione di quanto riportato alla lettera l) dell'Art. 11 – *Esclusioni* -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima Varietà.

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Ciliegie</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	<b>25</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	<b>40</b>
d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>70</b>
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

<b>Tab. B</b>	<b>Tabella liquidazione Ciliegie</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,15 cmq di superficie totale	<b>0</b>
b)	Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,25 cmq di superficie totale	<b>35</b>
c)	Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l'epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale cmq, cinghiatura di lieve estensione	<b>55</b>

d)	Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l'epicarpo oltre 0,5 cmq di superficie totale; cinghiatura di media estensione	<b>75</b>
e)	Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione	<b>90</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. M</b>	<b>Tabella liquidazione Ciliegie</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>Classificazioni del Danno</b>	<b>% danno</b>
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	<b>0</b>
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	<b>35</b>
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	<b>70</b>
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

### Art. 30.3 - Danno di qualità per il Prodotto fragole e piccoli frutti

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Prodotti illesi	<b>0</b>
b)	Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi;	<b>25</b>



c)	Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie;	<b>60</b>
d)	Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi.	<b>90</b>
I frutti asportati o distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. M</b>	<b>Tabella liquidazione Fragole, Fragoloni rifioventi, Fragoline di bosco, Piccoli Frutti</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>Classificazioni del danno</b>	<b>% danno</b>
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	<b>0</b>
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	<b>35</b>
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	<b>70</b>
I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

**PRODOTTI OLIVE E AGRUMI****Art. 31.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

Per il Prodotto Olive, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'allegazione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed il 10 novembre per le olive da olio.

Limitatamente alla garanzia Vento Forte, la garanzia cessa 15 giorni prima della maturazione di raccolta e, comunque, alle ore 12.00 del 30 settembre per le olive da tavola e del 15 ottobre per le olive da olio.

Per il Prodotto Agrumi, la garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 del

- 1 giugno per i limoni di primo fiore;
- 1 luglio per arance, mandarance, tangel, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
- 1 settembre per i limoni estivi (verdelli).

E termina alle ore 12.00 della data riportata in tabella l'anno successivo alla stipula

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Olive indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue. La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Agrumi indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

SPECIE	VARIETA'	SCADENZA GAR. GRANDINE	SCADENZA GAR. VENTO FORTE
LIMONI	Primofiore	31 gen	15 gen
LIMONI	Invernale	31 mar	15 mar
LIMONI	Bianchetto	31 mag	15 mag
LIMONI	Verdello	31 lug	15 lug
MANDARINI	Primosole	30 dic	15 dic
MANDARINI	Etna	28 feb	15 feb
MANDARINI	Ciaculli e Avana	30 mar	15 mar
MANDARINI	Mandalate e Mandared	30 apr	15 apr
MANDARINI	Simeto	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Satsuma	30 nov	15 nov
MANDARANCE	Spinoso	30 dic	15 dic
MANDARANCE	Corsica II e Tacle	31 gen	15 gen
MANDARANCE	Nova e Monreal	28 feb	15 feb
MANDARANCE, TANGELI, KUMQUAT	Tutte	28 feb	15 feb
MANDARANCE	Clara ed Hernandina	28 feb	15 feb
ARANCE BIONDE	Newhall, Thomson navel, Tarocco nucellare, Navelina	30 gen	15 gen
ARANCE BIONDE	Vaniglia, Washington Navel	30 apr	15 apr
ARANCE BIONDE	Lane Late, Nave Late, Ovale, Valencia	31 mag	15 mag
ARANCE ROSSE	Tarocco TDV	30 gen	15 gen
ARANCE ROSSE	Moro	28 feb	15 feb
ARANCE ROSSE	Tarocco Tapi, Gallo, Lempso, Sciara	31 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Comune, Scirè	30 apr	15 apr
ARANCE ROSSE	Tarocco Ippolito	30 mar	15 mar
ARANCE ROSSE	Tarocco Meli, S.Alfio, Messina, Sanguinello, Rosso VCR, Dal Muso, Galice	30 apr	15 apr
BERGAMOTTI, POMPELMI, CHINOTTI	Tutte	30 apr	15 apr

Per i limoni l'Assicurazione si riferisce al prodotto delle fioriture dell'anno di sottoscrizione del contratto e riguarda l'intera resa ottenibile. La stessa **deve essere dichiarata e distinta nei quantitativi e nei valori corrispondenti alle diverse produzioni** (primofiore, invernale, bianchetto e verdello).

Nell'evento Eccesso di Pioggia è compreso il Waterspot o idropisia del flavedo (esocarpo, strato esterno del frutto dell'agrume) la cui valutazione del danno viene effettuata ai soli fini della determinazione della perdita di quantità, non potendo i frutti essere destinati nemmeno alla trasformazione industriale.

#### Art. 31.2 – Danno di qualità per il Prodotto Olive e Agrumi

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>TAB. A</b>	<b>Tabella liquidazione Olive da Olio</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	35
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	60
e)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate.	90
Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>TAB. A</b>	<b>Tabella liquidazione Olive da Tavola</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti Illesi; segni di percossa; ondulato;	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature;	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti;	60
d)	Lesioni che raggiungono l'endocarpo	90

Le drupe perse, distrutte (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinate alla trasformazione industriale, vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.

<b>TAB. A</b>	<b>Tabella liquidazione Agrumi</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Frutti illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo)	0
b)	Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi, cinghiatura di lieve estensione	30
c)	Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie, cinghiatura di media estensione	60
d)	Incisioni e/o lacerazioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi, cinghiatura di notevole estensione	90

I frutti persi, distrutti (con danni tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentino fenomeni di marcescenza evidente o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

**PRODOTTI ERBACEI****Art. 32.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di Semina e ad Attecchimento avvenuto in caso di Trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla).

*Ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sulla Polizza per ciascuna Partita o appezzamento sul quale insiste la Produzione, deve essere indicata la data della semina o del Trapianto, la cui omessa dichiarazione, può comportare la perdita dell'Indennizzo.*

Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 "*Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*", la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta-

Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del Prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia Grandine è prorogata per 7 giorni a partire dalla data del taglio o dell'estirpazione. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia *tramite Posta Elettronica Certificata [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)* e la validità della garanzia non si prolunga, in nessun caso, oltre sette giorni dalla suddetta data.

**La garanzia Siccità per girasole e colza indennizza anche i danni sulle colture NON irrigue.**

**La garanzia Siccità per barbabietola da zucchero, aglio, cipolla, scalogno, indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 32.2 – Garanzia - Marcescenza**

Fermo quanto previsto all'art. 9 "*Oggetto della Garanzia*" e ad integrazione dello stesso, Generali Italia, limitatamente ai prodotti Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio, Cocomeri, Fagioli, Fagiolini, Melanzane, Meloni, Peperoni, Piselli, Pomodoro, Soia, Zucche e Zucchine indennizza i danni di quantità da marcescenza delle bacche, baccelli, cariossidi e frutti provocati dalle Avversità assicurate.

**PRODOTTI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (radice), CIPOLLA, CIPOLLINA****Art. 33.1 – Danno di Qualità**

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", la garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per la perdita di quantità, si effettua sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, solo se riscontrabile un danno da defogliazione.

Tab. A	Tabella liquidazione Barbabietola da Zucchero					Avversità Grandine			
	% DI DEFOGLIAZIONE								
Data del Sinistro	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
	COEFFICIENTE DI DANNO								
<b>Prima decade di Giugno</b>	0	0	1	2	2	3	3	4	4
<b>Seconda decade di Giugno</b>	0	1	2	3	4	5	5	6	7
<b>Terza decade di Giugno</b>	0	2	3	4	6	7	8	9	11
<b>Prima decade di Luglio</b>	0	2	3	4	6	7	8	9	11
<b>Seconda decade di Luglio</b>	0	2	3	4	6	7	8	9	11
<b>Terza decade di Luglio</b>	0	1	2	3	4	5	7	7	8
<b>Prima decade di Agosto</b>	0	0	1	2	2	3	4	4	5
<b>Seconda decade di Agosto</b>	0	0	0	1	2	2	3	3	3

<b>Terza decade di Agosto</b>	0	0	0	0	1	1	1	1	1
-------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tab. A	Tabella liquidazione, CIPOLLA, CIPOLLINA,	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Bulbi illesi o con una o più lesioni alla sola tunica esterna, tracce di ondulato	0
b)	Una o più lesioni lievi alla prima tunica carnosa	30
c)	Una o più lesioni medio-gravi alla prima tunica carnosa e/o interessamento della seconda tunica carnosa	70
I bulbi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione del bulbo, conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

### PRODOTTO CEREALI MINORI

Avena, Farro, Frumento tenero e duro, Grano Saraceno, Orzo, Segale, Triticale, Cereali da biomassa, Cereali da foraggio e Cereali da insilaggio.

#### Art. 34.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte la garanzia decorre non prima delle ore 12.00 del 1 marzo e cessa:

- all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° ed il 8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Cereali minori indennizza i danni sulle colture NON irrigue.**

#### Art. 34.2 – Danno di qualità

**Cereali da Biomassa—Insilaggio:** la garanzia qualità si applica per danni relativi all'evento Grandine accaduti alla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico. La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, viene calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/ /Insilaggio										Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'										
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	5	6	8	10	
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16	
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	7	10	12	14	15	18	20	
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18	

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Biomassa/ /Insilaggio							Avversità Grandine			
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	PERCENTUALE DANNO QUALITA'										
SPIGATURA	0	0	0	2	3	4	6	8	10	12	
FIORITURA	0	0	0	5	8	10	12	14	16	18	
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	9	12	14	16	18	20	22	
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20	

**Cereali da Granella/Seme:** la garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità da Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nella seguente tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme							Avversità Grandine			
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %										
LEVATA	0	0	0	0	0	2	4	6	8	10	
BOTTICELLA	0	0	0	0	2	3	5	7	9	11	
FIORITURA	0	0	0	4	6	8	10	12	14	16	
MATURAZIONE LATTEA	0	0	0	8	10	12	14	16	18	20	
MATURAZIONE CEROSA	0	0	0	6	8	10	12	14	16	18	
INIZIO MATURAZIONE FISIOLOGICA	0	0	0	0	2	4	6	8	10	12	

**Cereali da Granella/Seme:** dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità e qualità, sul Prodotto residuo è riconosciuto il danno di qualità da Eccesso di Pioggia, calcolato in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella. A tale danno, In deroga all'Art.13 – *Franchigia*, non viene applicata alcuna Franchigia:

Tab. M	Tabella liquidazione Cereali da Granella/Seme							Avversità Eccesso Pioggia				
FASE FENOLOGICA	GIORNI CONSECUTIVI CON PRECIPITAZIONI MAGGIORI DI 5 MM											
	1 o 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 e oltre
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA' %											
Da FINE MATURAZIONE CEROSA a MATURAZIONE di RACCOLTA	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10

Per la determinazione del danno da Eccesso di Pioggia, in deroga a quanto previsto dalla definizione dell'evento, è preso in considerazione il numero di giornate consecutive con precipitazioni cumulate pari  
MOD. ATM IAG 2- ED. 03/2024 Pag. 38 di 76

o superiori a 5 mm di pioggia nell'arco delle 24 ore. Per la determinazione dei parametri Generali Italia si avvale di Radarmeteo, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

### **Art. 34.3 –Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio ad eccezione del Grano Saraceno che cessa alle ore 12:00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Condizione per l'attivazione della garanzia è che la morte delle piantine è tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a

- 220 piante per metro quadrato per frumento, orzo e triticale;
- 150 piante per metro quadrato per avena, grano saraceno e segale.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno si effettua secondo le norme di cui all'art. 17 – *Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno*.

### **PRODOTTO CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, ZUCCHE E ZUCCHINE**

#### **Art. 35.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di Semina o dall'Attecchimento nel caso di Trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

Per cocomeri e meloni la garanzia cessa alle ore 12 del:

per l'Italia Settentrionale

- 10 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 31 agosto per le coltivazioni a cielo aperto
- 15 settembre per le coltivazioni tardive

per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare

- 1 agosto per le coltivazioni forzate e semiforzate;
- 20 agosto per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate entro il 30 maggio
- 15 settembre per le coltivazioni a cielo aperto trapiantate dopo il 30 maggio e le coltivazioni tardive

Per cetrioli, zucche e zucchine la garanzia cessa alle ore:

- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia settentrionale;
- 12.00 del 15 ottobre per l'Italia centrale;
- 12.00 del 10 novembre per l'Italia meridionale e le isole.

Se l'Assicurato intende avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da Grandine, deve darne comunicazione all'Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza o a *Generali Italia tramite Posta Elettronica Certificata cattolica@pec.generaligroup.com*. Trascorsi 5 giorni dalla stessa può effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto dall'art. 18) - *Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*.



## La garanzia Siccità per il gruppo Prodotto cocomeri e meloni, indennizza i danni solo su Colture irrigue.

### Art. 35.2 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia, Gelo, Brina e sbalzo termico che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.2 – *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si proce al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

### Art. 35.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

In relazione ai disposti dell'art. 9 “*Oggetto della garanzia*”, il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri (ad eccezione di Sugar Baby e simili), Meloni	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	più incisioni all'epicarpo, qualche incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	30
c)	più incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	55
d)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Deformazioni molto gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. A	Tabella liquidazione Cocomeri Varietà Sugar Baby e simili	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; qualche incisione all'epicarpo; decolorazioni lievi dell'epicarpo;	0
b)	Più Incisioni all'epicarpo; decolorazioni medie dell'epicarpo; bruciature lievi dell'epicarpo;	10
c)	Qualche Incisione lieve al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	40

d)	Qualche Incisione media al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell'epicarpo;	80
e)	Qualche incisione profonda al mesocarpo; deformazioni gravi.	90
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

Tab. M	Tabella liquidazione Cocomeri e Meloni	Tutte le Avversità	
		% danno	
	Classificazione del danno	Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri)</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti.</li> </ul>	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 2,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 0,75 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,25 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	20	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri)</li> <li>• 5,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm<sup>2</sup> per il melone)</li> <li>• 1,5 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;</li> <li>• 0,50 cm<sup>2</sup> di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.</li> </ul>	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85
I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

**CETRIOLI, ZUCCHE E ZUCCHINE**

In relazione ai disposti dell'art. 9 "Oggetto della garanzia", il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Cetrioli, Zucche e Zucchine	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONE DEL DANNO	% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell'epicarpo;	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell'epicarpo;	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell'epicarpo; bruciature medie dell'epicarpo;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi o molto gravi; bruciature notevoli dell'epicarpo;	75
I frutti persi, distrutti vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

**PRODOTTI COLZA, GIRASOLE e SOIA****Art. 36.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia per Soia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- dall'Emergenza;
- limitatamente alle Avversità: Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall'inizio della fase fenologica riproduttiva "R1"(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Cessa:

- per l'Avversità Grandine: il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per l'Avversità Vento Forte : il 31 ottobre per primo raccolto, il 10 novembre per secondo raccolto;
- per le Avversità diverse dalla Grandine e dal Vento Forte: all'inizio della fase fenologica R8 (maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

**La garanzia Siccità per la Soia indennizza i danni solo su Colture irrigue.**

**Art. 36.2 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci

per il Prodotto Colza: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 31 gennaio e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 50 piante per mq;

per il Prodotto Girasole: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 4,5 piante per mq;

per il Prodotto Soia: per danni avvenuti non oltre le ore 12,00 del 30 giugno e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a 20 piante per mq per le cultivar monostelo e 15 piante per mq per le cultivar a sviluppo ramificato.

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno.*

## PRODOTTO LEGUMINOSE

Ceci, Cicerchia, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Pisello, Veccia

### Art. 37.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di Semina e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo per il pisello e del 1 aprile per le altre colture.

Cessazione: a parziale modifica ed integrazione dell'art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia* -, per i seguenti eventi:

- Gelo e Brina: la garanzia cessa alle ore 12 del 30 maggio;
- sbalzo termico, Eccesso di Pioggia: la garanzia cessa a maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12 del 31 ottobre;
- Siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

### La garanzia Siccità per Fagiolo, Fagiolino e Pisello indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 37.2 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati

Si intendono in garanzia le produzioni destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.

Sulla Polizza, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di Semina o di Trapianto sono riferite convenzionalmente ad una medesima epoca. In deroga a quanto previsto dall'art. 11 - Esclusioni lettera l), sono in garanzia relativamente all'Avversità Eccesso di Pioggia i danni da mancata o non puntuale raccolta del Prodotto.

Se, a seguito di danni da Avversità assicurate, il Prodotto non può avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno è effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.

La garanzia cessa comunque secondo quanto indicato all'art. 37.1 che precede.

### Art. 37.3 - Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, in caso di danni precoci, avvenuti non oltre le ore 12 del:

31 gennaio per Ceci, Cicerchia, Fava, Favino, Lenticchia, Lupino, Lupinella, Veccia;

30 giugno per Fagiolo, Fagiolino, Pisello;

e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della Partita assicurata, Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno*.

## PRODOTTO MAIS

### Art. 38.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Siccità, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella, da Biomassa/Insilaggio, da Seme, Pastone di Mais alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione latteata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte, *la garanzia cessa*:

- per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- Mais da Granella, Mais da Seme e Pastone di Mais da Granella: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce: alla fine della fase di maturazione latteata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) la garanzia cessa alla raccolta e comunque alle ore 12,00 del 10 novembre.

Limitatamente alle Avversità, Colpo di sole/Ondata di calore, Sbalzo termico, Vento caldo le garanzie cessano per tutte le tipologie di mais, dall'inizio della fase fenologica "cerosa". Intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

Tutte le garanzie, ad eccezione del Vento Forte, cessano alla maturazione di raccolta e comunque non oltre le ore 12.00 del 20 ottobre.

**La garanzia Siccità per il Gruppo Prodotto Mais indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 38.2 – Danno di qualità

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento Grandine, è convenzionalmente calcolato sul Prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle; per i coefficienti non previsti si opera per interpolazione.

La garanzia del danno di qualità decorre:

- Mais da Granella, Biomassa/Insilaggio e Dolce, Pastone di Mais, dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata" (emissione della 9a foglia nelle classi FAO 600-700)
- Mais da Seme, da 30 giorni precedenti la fioritura.

Intendendo la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico e cessa:

- Mais da Granella e Pastone di Mais da Granella, alla fine della fase cerosa;
- Mais da Biomassa/Insilaggio, Pastone di Mais integrale, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais dolce, alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico;
- Mais da seme, 30 giorni dalla fine della fioritura.

### MAIS DA GRANELLA, PASTONE DI MAIS DA GRANELLA

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da Granella, Pastone di Mais da Granella							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	4	6	7	8	10
FIORITURA	0	2	4	6	9	12	15	18
LATTEA	0	3	6	9	12	15	18	20
LATTEO CEROSA	0	2	4	6	9	11	13	15
CEROSA	0	1	3	5	7	9	10	12

### MAIS DA BIOMASSA/INSILAGGIO, PASTONE DI MAIS INTEGRALE

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100
Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	5	10	15	20	25	30	35	40

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Biomassa/Insilaggio					Avversità Grandine			
Peso perso, in percentuale, della spiga danneggiata	0	10	20	30	40	50	60	70	80/100

Coefficiente massimo di danno di qualità sul Prodotto residuo	0	8	16	24	32	40	48	56	64
---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

**MAIS DOLCE**

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	2	3	4	5	10	15
FIORITURA	1	2	4	5	6	11	15	20
LATTEA	1	3	6	7	8	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais Dolce							Avversità Grandine
FASE FENOLOGICA	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE							
	10	20	30	40	50	60	70	80-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'							
SECONDA SOTTOFASE	0	1	3	4	5	7	12	16
FIORITURA	1	2	5	6	7	13	17	22
LATTEA	1	3	7	8	9	14	19	26

Se il Prodotto risulta allettato, a causa delle Avversità assicurate, e non è possibile la raccolta del Prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.

**MAIS DA SEME**

La garanzia riguarda la pianta intera ed è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabelle (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. A	Tabella liquidazione Mais da seme							Avversità Grandine	
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
Nei 30 gg pre fioritura	0	1	2	3	4	5	7	11	15

<b>FIORITURA</b>	0	1	2	3	5	7	11	14	20
<b>Nei 30 gg post fioritura</b>	0	2	3	4	7	10	12	16	22

Tab. M	Tabella liquidazione Mais da seme							Avversità Grandine	
PERIODO	% DI INEFFICIENZA FOGLIARE								
	10	20	30	40	50	60	70	80	90-100
	PERCENTUALE DI DANNO QUALITA'								
<b>Nei 30 gg pre fioritura</b>	0	3	4	5	6	8	10	14	16
<b>FIORITURA</b>	0	3	4	5	6	10	13	17	22
<b>Nei 30 gg post fioritura</b>	0	5	6	7	8	12	15	18	24

**Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.**

### Art. 38.3 –Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' art. 23 – *Riduzione del Prodotto assicurato e del Premio* in caso di danni precoci che si sono verificati entro il 30 maggio o entro 20 giorni dall'Emergenza per i secondi raccolti, e che hanno avuto per effetto

- la morte di oltre il 30% delle piantine dell'appezzamento assicurato, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, oppure
- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq,

Generali Italia, su richiesta dell'Assicurato, rimborsa le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o sua frazione.

Il 25% di massima somma indennizzabile è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro, l'Indennizzo riconosciuto per danni da precoci di cui al comma precedente.



**PRODOTTO MELANZANE****Art. 39.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad Attecchimento avvenuto e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato. La garanzia cessa:

- per la Produzione a ciclo estivo alle ore 12.00 del 15 ottobre anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
- per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal primo luglio in poi),
  - alle ore 12.00 del 30 ottobre per l'Italia Settentrionale, anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata;
  - alle ore 12.00 del 15 dicembre per l'Italia Centrale, Meridionale e Insulare anche quando non sono trascorsi i giorni dal Trapianto indicati nella tabella sotto riportata

e gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti come segue (per i giorni di Trapianto intermedi si calcolano i relativi valori interpolati):

Giorni dal Trapianto	Raccolto progressivo e percentuale di Prodotto asportato	Percentuale minima di Prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolto (**)
90	Primo – 20%	20
120	Secondo - 30%	50
135	Terzo - 30%	80
150	Quarto - 20%	100

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 39.2 - Operatività della garanzia**

Sul Certificato, per ciascuna Partita, deve essere indicata la data del Trapianto.

**Art. 39.3 – Danno di qualità**

Il danno di qualità, calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alle seguenti tabelle:

Tab. A	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Illesi;	0
b)	Incisioni all'epicarpo;	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi;	75
f)	Deformazioni molto gravi.	90

I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Melanzane	Tutte le Avversità
	Classificazione del Danno	% danno
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma,	0

	— lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	
<b>b)</b>	Le bacche di questa classe devono comprendere le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	<b>40</b>
<b>c)</b>	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della Varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	<b>80</b>
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTO PEPERONI E PEPERONCINI

### Art. 40.1 –Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza in caso di semina o ad Attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla e cessa progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del Prodotto assicurato e comunque alle ore 12.00 del 15 ottobre. Per la Produzione a ciclo autunnale (Trapianto dal primo luglio in poi), la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 novembre

### Art. 40.2 - Operatività della garanzia

Sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.  
**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 40.3 - Danno di qualità

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione ed in base alle seguenti tabelle:

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti;	0
b)	Percosse all'esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	15
c)	Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo;	35
d)	Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo;	60
I frutti distrutti vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

<b>Tab. M</b>	<b>Tabella liquidazione Peperoni e Peperoncini</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
---------------	--	---------------------------

	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
<b>a)</b>	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della Varietà o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	<b>0</b>
<b>b)</b>	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento. Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	<b>35</b>
<b>c)</b>	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	<b>75</b>
Le bacche perse o distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTO PATATA DA INDUSTRIA

### Art. 41.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza e, limitatamente all'Avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12 del 31 agosto per le Varietà precoci e del 30 settembre per le tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

### Art. 41.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale".

**L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se insistente su comuni diversi.**

**In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.**

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 41.3 – Danno di qualità

**In nessun caso Generali Italia paga importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato in relazione al "Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale" annuale, tenendo conto del deprezzamento del Prodotto in base alle seguenti fasce di qualità:

<b>FASCIA</b>	<b>Descrizione</b>	<b>% di DANNO</b>
"A"	Patate idonee alla produzione di "Chips"	0
"B – B1"	Patate idonee alla produzione di "Sticks"	25
"C"	Patate idonee alla produzione di "Fiocco/Purè"	40

### Art. 41.4 - Spese di salvataggio per danni precoci da Eccesso di Pioggia

MOD. ATM IAG 2- ED. 03/2024

Pag. 50 di 76

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioviggia che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.2 – *Soglia*.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioviggia.

## PRODOTTO PATATA DA CONSUMO FRESCO

### Art. 42.1 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza e limitatamente all'Avversità eccesso pioggia dal germogliamento e cessa alle ore 12,00 del 31 luglio per le Varietà precoci e del 10 ottobre per le Varietà tardive. La garanzia Vento Forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

### Art. 42.2 - Operatività della garanzia

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco. *L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera Produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi. In caso di mancato ritiro di Prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso Prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.*

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 42.3 – Danno di qualità

*In nessun caso Generali Italia paga un importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi.*

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Tab. M	Tabella liquidativa Patata da consumo Fresco	Tutte le Avversità
	Descrizione	% danno
a)	<p>I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da Gelo, vetrosità ed inverdimento. Fanno parte di questa classe i tuberi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.;</li> <li>• sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti;</li> <li>• sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.</li> </ul>	<b>0</b>

<b>b)</b>	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da Gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del Prodotto e che presentano un calibro compreso fra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75.</li> </ul> Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione <u>non</u> superiori: <ul style="list-style-type: none"> <li>• a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni</li> <li>• al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>• al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;</li> </ul>	<b>35</b>
<b>c)</b>	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni</li> <li>- tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento;</li> <li>- tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.</li> </ul>	<b>50</b>
<b>d)</b>	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti descrizioni - lettere a), b), c) - e destinati pertanto alla trasformazione industriale	<b>85</b>
I tuberi persi o distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

#### **Art. 42.4 – Spese di salvataggio per danni precoci da Eccesso di Pioggia**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia che si sono verificati entro il 30 aprile e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, Generali Italia su richiesta dell'Assicurato rimborsa un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per tuberi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

La percentuale di piantine morte è riferita all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, come da art. 12.2 – *Soglia*.

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per danni da Eccesso di Pioggia.

In caso di mancata risemina non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui *all'art. 17 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

### **PRODOTTO POMODORO**

#### **Art. 43.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*

- decorre dall'Emergenza in caso di Semina o ad Attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di Trapianto e comunque non prima delle ore 12,00 del 1 aprile,
- si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di Semina o del Trapianto del Prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 20 ottobre.

**Art. 43.2 - Operatività della garanzia**

L'Assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.

Sulla Polizza per ciascuna Partita, deve essere indicata la data della Semina o del Trapianto.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 43.3 – Spese di salvataggio per danni precoci**

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto all' Art. 6 - *Anticipata risoluzione del contratto*, nel caso di danni precoci provocati da Eccesso di Pioggia, Gelo, Brina e Sbalzo termico che si sono verificati entro 30 giorni dall'epoca di Trapianto e che hanno avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., solo se tali percentuali sono riferite all'intera Produzione aziendale del Prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12.2 – *Soglia*, Generali Italia risarcisce a parziale deroga a quanto previsto all'Art. 17 - *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno* -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina o ritrapianto della coltura (spese per sementi, spese per piantine, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'Indennizzo riconosciuto per i danni precoci.

In caso di mancata risemina o ritrapianto non si procede al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno è effettuata secondo le norme di cui all'art. 17 – *Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno*.

**Art. 43.4 – Danno di qualità**

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul Prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle tabelle che seguono:

Tab. A	Tabella liquidativa pomodoro	Tutte le Avversità	
		Pomodoro Pelato % danno	Pomodoro Concentrato % danno
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		
a)	Fiori (☞) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15 5
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 e 2/3	40	30 20
d)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70
Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.			

Tab. A	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
		% danno
a)	Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell'epidermide;	0

b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo;	20
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo;	40
d)	Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere;	65
e)	Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie;	80
f)	Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi.	90

I frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Tab. M	Tabella liquidazione Pomodoro da Tavola	Tutte le Avversità
	CLASSIFICAZIONI DEL DANNO	% danno
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costolati, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 1,0 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti</li> </ul>	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata;</li> <li>• 2 cm<sup>2</sup> di superficie totale per gli altri difetti;</li> </ul>	50

Le bacche perse, distrutte o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

## PRODOTTO RISO

### Art. 44.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza.

Limitatamente all'Avversità Vento Forte la garanzia cessa:

- all'inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita o Produzione assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico, per l'evento compreso tra il 7° e l'8° grado della scala Beaufort (velocità del vento maggiore o uguale a 14 m/s o 50 Km/h e inferiore a 20 m/s o 75 Km/h);
- alla maturazione di raccolta del Prodotto per l'evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità maggiore o uguale di 20 m/s o 75 Km/h).

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 44.2 – Avversità Sbalzo termico

In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo termico, sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, *che hanno causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi che avvengono per almeno 2 giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni precedenti e nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia* intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella Partita assicurata raggiunge o eccede il predetto stadio fenologico.

**Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).**

#### Art. 44.3 – Danno di qualità

La garanzia riguarda il danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità per la sola garanzia Grandine, è effettuata separatamente sul Prodotto residuo, in base ai coefficienti massimi riportati nelle seguenti tabella (per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione):

Tab. M	Tabella liquidazione Riso						Avversità Grandine	
% di semi persi o cariossidi non conformi alla commercializzazione*	Dalla pannocchia di 5 mm a fine botticella		Fioritura		Maturazione lattea		Maturazione cerosa	
	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904	Riso 004	Riso Indica 904
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	3	2	4	2	7	5	5	3
20	5	3	6	4	8	6	6	4
30	6	5	10	8	14	12	10	8
40	8	6	12	10	16	14	13	11
50 e oltre	10	8	15	12	18	16	16	14

### PRODOTTO SPINACIO

#### Art. 45.1 - Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Emergenza e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 130 giorno per le produzioni autunno vernine dalla data di Semina del Prodotto e comunque la garanzia cessa in ogni caso:

- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a Semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a Semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a Semina estiva.

#### Art. 45.2 - Operatività della garanzia

La garanzia riguarda il Prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.

Sul Certificato per ciascuna Partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della Semina, la data presunta della raccolta e la destinazione del Prodotto stesso (consumo fresco o industria).

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

#### Art. 45.3 – Danno di qualità

Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è calcolato sul Prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della Produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Tab. A	Tabella liquidazione Spinacio	Tutte le Avversità
	Classificazione del danno	% danno



<b>a)</b>	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	<b>0</b>
<b>b)</b>	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della Varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	<b>50</b>
Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli aventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.		

## PRODOTTO TABACCO

### Art. 46.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre ad Attecchimento avvenuto e cessa alle ore 12,00 del 10 ottobre.

Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in Prodotto secco secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

### La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

### Art. 46.2 – Danno di qualità

La valutazione del danno complessivo, escludendo le foglie di Trapianto e le prime quattro foglie della corona basale, riguarda esclusivamente le foglie utili, ottenibili al di sotto del punto di cimatura e, nel caso di Varietà non soggette alla pratica della cimatura stessa, le foglie realmente trasformabili in Prodotto secco.

In relazione ai disposti dell'art. 9 "*Oggetto della garanzia*", il danno di qualità è stabilito considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

- a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
- b) al mancato accrescimento delle foglie;
- c) alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tali.

Per la Varietà Kentucky, a cimatura tradizionale, limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme di cui al punto a), viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.

### Art. 46.3 –Danni in prossimità della raccolta

In relazione alla raccolta scalare del Prodotto, la procedura dell'art. 18 "*Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta*", si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in occasione della perizia di prima fase.

## VIVAI

### Definizioni specifiche

**Attecchimento:** si intende la formazione tra i bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato e tale da garantire il regolare sviluppo della pianta (innestata) nel suo complesso

## PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (Piante madre di vite portinnesti)

### Art. 48.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e termina con la caduta delle foglie, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

### La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.

#### Art. 48.2 – Caratteristiche del Prodotto

Le descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- data di impianto;
- della forma di allevamento (strisciante o impalcato);
- del numero dei ceppi.

Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:

- a) diametro maggiore dell'estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
- b) diametro maggiore dell'estremità più grossa non superiore a 14 mm;
- c) lunghezza di 40 cm circa.

La garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite.

#### Art. 48.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab: A	Tabella liquidativa Piante di Vite portinnesti	Tutte le Avversità
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO		% danno
a)	Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio, qualche lesione al cilindro centrale	0
b)	Qualche lesione-al midollo e più lesioni al cilindro centrale	30
c)	Più lesioni al midollo	45
d)	Qualche lacerazione al cilindro centrale e/o al midollo	65
e)	Più lacerazioni al cilindro centrale e/o al midollo.	90
Le talee non ottenute per stroncamento del tralcio vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità.		

**PRODOTTO NESTI (Marze) DI CLONI SELEZIONATI DI VITE****Art. 49.1 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alla defogliazione dell'impianto, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 49.2 – Caratteristiche del Prodotto**

Le descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- della Varietà;
- del numero dei ceppi.

La garanzia riguarda i nesti (gemme e la parte dell'internodo utilizzata nell'innesto - 2,5 cm sotto, 1 cm sopra la gemma), ottenibili da sarmenti di vite immune da ogni malattia, tara o difetto.

**Art. 49.3 – Danno di qualità**

Il danno di qualità è valutato tra i 2,5 cm sotto e 1 cm sopra la gemma in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>Tab: A</b>	<b>Tabella liquidazione Nesti di cloni selezionati di vite</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Illesi; segni di percossa; lesioni interessanti il cilindro corticale	<b>0</b>
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo	<b>40</b>
c)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale o del midollo in prossimità della gemma	<b>90</b>
I nesti persi per stroncamento del tralcio e lesioni che abbiano prodotto l'accecamento della gemma vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.		

**PRODOTTO VIVAI DI VITE (Barbatelle innestate e franche di vite in vivaio)****Art. 50.1 – Oggetto della garanzia**

La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche) secondo le norme vigenti.

Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell'innesto ben formato ed un germoglio vitale.

Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.

**Art. 50.2 – Caratteristiche del Prodotto**

La descrizione del Prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione:

- Portainnesto e Varietà;
- Data di impianto;
- Numero delle barbatelle.

**Art. 50.3 – Decorrenza e cessazione della garanzia**

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dall'Attecchimento dell'innesto talea o della talea franca; cessa con la defogliazione naturale, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 50.4 – Danno di qualità**

Il danno di qualità è valutato nella porzione di tralcio comprendente le prime tre gemme fertili in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

MOD. ATM IAG 2- ED. 03/2024

Pag. 58 di 76

Tab: A	Tabella liquidazione Barbatelle innestate e franche di vite	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Illesi; lesioni interessanti la corteccia e/o il cambio	<b>0</b>
b)	Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	<b>25</b>
c)	Lesioni interessanti i tessuti del midollo e sveltamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità	<b>40</b>
d)	Lacerazioni interessanti i tessuti del cilindro centrale	<b>70</b>
e)	Lacerazioni interessanti la zona midollare del cilindro centrale	<b>90</b>
<p>Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) e quindi valutati solo agli effetti del danno di quantità quelli che presentino i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni sull'innesto compromettenti la saldatura dei bionti;</li> <li>- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.</li> </ul> <p>Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) e quindi valutate solo agli effetti del danno di quantità quelle che presentino i seguenti danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione.</li> </ul>		

Per gemme si intendono esclusivamente quelle vitali dell'anno.

Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio "principale", se è colpito da Grandine, ma la barbatella presenta altro germoglio "similare" in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.

## PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO

### Art. 51.1 – Oggetto della garanzia

La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno. Sono esclusi quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d'innesto per l'impianto frutticolo ed olivicolo.

### Art. 51.2 – Decorrenza e cessazione della garanzia

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalla schiusa delle gemme e cessa alle ore 12.00 del 10 novembre.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

### Art. 51.3 – Danno di qualità

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai piante da frutto pomacee	Tutte le Avversità
	<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>	<b>% danno</b>
a)	Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l'epidermide e/o rade lesioni inferiori a cm. 1,5	<b>0</b>
b)	Piante con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 e/o rade lesioni superiori a cm. 1,5	<b>15</b>
c)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione superiore a cm. 1,5	<b>30</b>
d)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5, rade lacerazioni, piante sveltate, Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri	<b>50</b>

e)	Piante con ferite in prossimità dell'inserzione sull'astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o qualche lacerazione.	<b>70</b>
f)	Piante con numerose lacerazioni	<b>90</b>
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		
<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto drupacee</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Piante illese o con qualche lesione inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni superiori a cm. 1,5	<b>0</b>
b)	Piante con numerose lesioni inferiori a cm.1,5 o qualche lesione superiore a cm.1,5	<b>10</b>
c)	Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5	<b>20</b>
d)	Piante con rade lacerazioni	<b>40</b>
e)	Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione	<b>65</b>
f)	Piante con numerose lacerazioni.	<b>90</b>
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Vivai piante da frutto actinidia</b>	<b>Tutte le Avversità</b>
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Piante illese o con lesioni alla corteccia	<b>0</b>
b)	Piante con rade lesione	<b>15</b>
c)	Piante con qualche lesione	<b>30</b>
d)	Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni	<b>50</b>
e)	Piante con qualche lacerazione	<b>70</b>
f)	Piante con numerose lacerazione	<b>90</b>
Gli astoni persi o troncati vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base		

**PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (Pioppi in Vivaio)****Art. 52.1 – Oggetto della garanzia**

La garanzia riguarda la sola Produzione dell'annata.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre:

- A. per i vivai di un anno, ad Attecchimento avvenuto;
- B. per i vivai di due anni, dal 1° marzo;

La garanzia cessa alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 10 novembre.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 52.2 – Danno di qualità**

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di UN ANNO (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Illesi, qualche lesione alla corteccia	<b>0</b>
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione rimarginata al legno, svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base;	<b>25</b>
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta nei primi 150 cm svettamenti oltre i 100 cm dalla base	<b>40</b>
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesioni non rimarginate al legno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 150 cm	<b>75</b>
Gli astoni persi, distrutti, gli svettamenti che provocano la perdita dell'asse del fusto e la curvatura grave vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità		

Tab. A	Tabella liquidazione Vivai di pioppi di DUE ANNI (Pioppi in vivaio)	Avversità Grandine e Vento Forte
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Illesi – qualche lesione alla corteccia	<b>0</b>
b)	Più lesioni alla corteccia, qualche lesione riparata al legno	<b>25</b>
c)	Più lesioni rimarginate al legno, qualche lesione non rimarginata al legno, svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno, curvatura lieve intervenuta oltre i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	<b>50</b>
d)	Numerose lesioni rimarginate al legno, più lesione non rimarginata al legno, curvatura lieve intervenuta entro i primi 200 cm della porzione sviluppata nel 2° anno	<b>75</b>
Gli astoni con svettamenti interessanti i primi 150 cm della porzione sviluppata nel 2° anno che provocano la perdita dell'asse del fusto e gli astoni con curvatura grave sono considerati persi e vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità. Per danni causati da tutte le altre Avversità, tranne Grandine e Vento Forte, la garanzia copre esclusivamente la sola perdita di quantità.		

**PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (Vivaio)****Art. 53.1 – Oggetto e decorrenza della garanzia**

La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.

La garanzia, fermo quanto previsto all'Art. 2 - *Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia*, decorre dalle ore 12.00 dell'1 maggio e cessa alle ore 12.00 10 novembre.

Alla Polizza deve essere allegata la mappa con l'indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.

**La garanzia Siccità indennizza i danni solo sulle Colture irrigue.**

**Art. 53.2 – Danno di qualità**

Il danno di qualità calcolato sul Prodotto residuo del danno di quantità, è valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

<b>Tab. A</b>	<b>Tabella liquidazione Vivai piante ornamentali e forestali in vaso</b>	<b>Avversità Grandine e Vento Forte</b>
<b>CLASSIFICAZIONI DEL DANNO</b>		<b>% danno</b>
a)	Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti;	<b>0</b>
b)	Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni;	<b>15</b>
c)	Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni;	<b>30</b>
d)	Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell'anno;	<b>60</b>
Le piante perdute, distrutte vengono valutate solo agli effetti del danno di quantità		

**DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE****Art. 54.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B****DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) LESIONE:** qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;

**MINIMA:** è la lesione senza rottura dell'epicarpo, che ha una dimensione in superficie o in profondità non superiore a 2 mm.

**LIEVE:** è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 4 mm) o con profondità pari o inferiore a 3 mm.

**MEDIA:** è la lesione con superficie superiore a 20 mm<sup>2</sup> e fino a 40 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima 7 mm) o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.

**NOTEVOLE:** è la lesione con superficie superiore a 40 mm<sup>2</sup> e sino a 100 mm<sup>2</sup> (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.

1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.

2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell'ondulazione.

**RIPARATA:** è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell'epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall'ambiente esterno per formazione di sughero o di pellicola peridermica.

**SINGOLA:** è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

**B) FREQUENZA DELLE LESIONI:**

La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell'epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza "qualche".

	Drupacee e Actinidia		Pomacee	
	Lesioni minime e lievi	Lesioni medie e notevoli	Lesioni minime	Lesioni lievi, medie e notevoli
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 4	Da 1 a 3	Da 1 a 5	Da 1 a 4
<b>PIU'</b>	Da 5 a 9	Da 4 a 7	Da 6 a 10	Da 5 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 9	Oltre 7	Oltre 10	Oltre 7

**C) ONDULAZIONE:** fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportano rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;

**TRACCIA:** è determinata da non più di una lesione lieve;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;

**NOTEVOLE:** la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.

**D) DEFORMAZIONE:** fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;

**LIEVE:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto;

**MEDIA:** la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;

**GRAVE:** la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.



- E) **CINGHIATURA:** fenomeno di alterazione causata da Gelo che si manifesta ad anello rugginoso localizzato nella fascia equatoriale del frutto  
**LIEVE:** interessamento della circonferenza inferiore a 90 gradi  
**MEDIA:** interessamento della circonferenza da 90 a 180 gradi  
**NOTEVOLE:** interessamento della circonferenza superiore a 180 gradi

#### DEFINIZIONI: CACHI - FICHI

Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:

#### A) INCISIONI AL MESOCARPO:

- LIEVI:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo;  
**MEDIE:** il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo;  
**PROFONDE:** il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2<sup>a</sup> metà del mesocarpo.

#### B) FREQUENZA DELLE INCISIONI

	Lesioni
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 3
<b>PIÙ</b>	Da 4 a 7
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 7

- C) **DEFORMAZIONE** la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all'aspetto tipico della Varietà.

#### Art. 54.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, POMODORO, ZUCCHE E ZUCCHINE

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

#### DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLORAZIONE E BRUCIATURA** dell'epicarpo, si intende:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;  
**MEDIA** quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;  
**NOTEVOLE** quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

#### FREQUENZA DELLE INCISIONI:

	Incisioni
<b>QUALCHE</b>	Da 1 a 4
<b>PIÙ</b>	Da 5 a 8
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 8

#### DEFINIZIONI: PEPERONI

**INCISIONE** per incisione si deve intendere anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato

**DECOLARAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si deve intendere:

- LIEVE** quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; ; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti;

MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 2 cm<sup>2</sup>; ; 1 cm<sup>2</sup> per le decolorazioni punteggianti.

## DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE

**INCISIONE** si intende anche l'effetto della screpolatura provocato dall'evento assicurato  
**PLACCHE DI RUGGINOSITA' STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE** dell'epicarpo, si intende:

LIEVE quando la superficie interessata dall'evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto;  
 MEDIA quando la superficie interessata dall'evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto;  
 NOTEVOLE quando la superficie interessata dall'evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.

### Art. 54.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

#### A) DEFINIZIONI

**LESIONE:** ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riesce a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.

**LACERAZIONE:** ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.

**SVETTAMENTO:** rottura della cima dell'astone al di sopra dell'ultimo ramo anticipato.

**STRONCATURA:** rottura dell'astone al di sotto dell'ultimo ramo anticipato.

#### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all'intera pianta.

	Lesioni/Lacerazioni
<b>RADA</b>	Da 1 a 8
<b>QUALCHE</b>	Da 9 a 14
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 14

Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull'astone nella fascia che va da:

- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell'astone per il pesco.

Sui rami anticipati si considerano solo le lesioni e le lacerazioni presenti nei primi 10 cm dall'astone.

### Art. 54.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi

Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e Vento Forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:

#### A) DEFINIZIONI

**LESIONE RIMARGINATA:** ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione

**LESIONE NON RIMARGINATA:** ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte

**SVETTAMENTO:** rottura e/o curvatura della cima dell'astone causata da Grandine o Vento Forte

**CURVATURA LIEVE:** freccia o disassamento dall'asse da 20 a 40 cm.

(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)

**CURVATURA GRAVE:** freccia o disassamento dall'asse oltre 40

Le lesioni devono interessare esclusivamente l'astone centrale

#### B) FREQUENZA

Il numero delle lesioni è riferito all'intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.

	<b>Lesioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Da 10 fino a 20
<b>PIU'</b>	Da 21 fino a 35
<b>NUMEROSE</b>	Oltre 35

**Art. 54.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite**

Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:

**A) DEFINIZIONI**

**LESIONE** effetto del danno che ha comportato rimarginazione dei tessuti;

**LACERAZIONE** effetto del danno che ha comportato mancata rimarginazione dei tessuti

**B) FREQUENZA**

Il numero delle lesioni è

	<b>Lesioni</b>
<b>QUALCHE</b>	Fino a 3
<b>PIU'</b>	Oltre 3

**ELENCO DELLE SPECIE AGRICOLE****Art. 55.1 – Elenco delle Specie agricole**

<b>Tipologia Colture Assicurabili PGRA 2023</b>	<b>Codice Ministeriale</b>	<b>Gruppo Specie 2023</b>
ARANCE MEDIO TARDIVE	C23	AGRUMI
ARANCE PRECOCI	H02	AGRUMI
BERGAMOTTO	C63	AGRUMI
CEDRO	C64	AGRUMI
KUMQUAT	D35	AGRUMI
LIMONI MEDI - MEDI TARDIVI	C24	AGRUMI
LIMONI PRECOCI	H04	AGRUMI
MANDARANCE	C25	AGRUMI
MANDARANCE PRECOCI	H05	AGRUMI
MANDARINI MEDIO - TARDIVI	C26	AGRUMI
MANDARINI PRECOCI	H07	AGRUMI
POMPELMO	D36	AGRUMI
SATSUMA	C60	AGRUMI
AGLIO	D01	ALTRI PRODOTTI
AGLIONE	M11	ALTRI PRODOTTI
AGRETTO	L11	ALTRI PRODOTTI
ALCHECHENGI	M06	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE IN PIENO CAMPO	M63	ALTRI PRODOTTI
ALTRE FLORICOLE SOTTO SERRA	M62	ALTRI PRODOTTI
ALTRI ERBAI (IN PUREZZA)	L13	ALTRI PRODOTTI
ANETO	L14	ALTRI PRODOTTI
ANICE	C80	ALTRI PRODOTTI
ANICE STELLATO	H74	ALTRI PRODOTTI
ANONE	L15	ALTRI PRODOTTI
ARACHIDI	D53	ALTRI PRODOTTI

ARNICA	L16	ALTRI PRODOTTI
ASPARAGO	D03	ALTRI PRODOTTI
BAMBU'	L19	ALTRI PRODOTTI
BAMBU' DA BIOMASSA	L20	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA BIOMASSA	L21	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA FORAGGIO	L22	ALTRI PRODOTTI
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	D04	ALTRI PRODOTTI
BARDANA RADICE	M12	ALTRI PRODOTTI
BASILICO	C82	ALTRI PRODOTTI
BIETA LISCIA DA TAGLIO	H54	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA DA COSTA	D05	ALTRI PRODOTTI
BIETOLA ROSSA	L23	ALTRI PRODOTTI
BORRAGINE	H86	ALTRI PRODOTTI
BROCCOLETTO (CIME DI RAPA)	D90	ALTRI PRODOTTI
CAMELINA SATIVA	M83	ALTRI PRODOTTI
CAMOMILLA	L24	ALTRI PRODOTTI
CANAPA	D06	ALTRI PRODOTTI
CANAPA INFIORESCENZA	M03	ALTRI PRODOTTI
CAPPERO	L04	ALTRI PRODOTTI
CARDO	D07	ALTRI PRODOTTI
CAROTA	D08	ALTRI PRODOTTI
CARTAMO	L26	ALTRI PRODOTTI
CAVOLFIORE	D09	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO BROCCOLO	C83	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CAPPUCCIO	D10	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO CINESE	L28	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO FORAGGIO	L29	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO NERO	H55	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO RAPA	L30	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO ROMANESCO	L31	ALTRI PRODOTTI
CAVOLO VERZA	D11	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLE	C54	ALTRI PRODOTTI
CIPOLLINE	D14	ALTRI PRODOTTI
CORIANDOLO	C85	ALTRI PRODOTTI
CRESCIONE	L34	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO PIEN'ARIA	D20	ALTRI PRODOTTI
CRISANTEMI FIORE SINGOLO DA VASO SERRA	D25	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA PARTE AEREA	H99	ALTRI PRODOTTI
ECHINACEA RADICI	H98	ALTRI PRODOTTI
ELICRISO	L35	ALTRI PRODOTTI
ERBA CIPOLLINA	L36	ALTRI PRODOTTI
ERBA MEDICA	D15	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DA BIOMASSA	L37	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI GRAMINACEE	C87	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI LEGUMINOSE	C88	ALTRI PRODOTTI
ERBAI DI RAVIZZONE	L38	ALTRI PRODOTTI

ERBAI MISTI	C89	ALTRI PRODOTTI
FIENO GRECO	H78	ALTRI PRODOTTI
FINOCCHIO	D19	ALTRI PRODOTTI
FIORDALISO	L47	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO SERRA\MQ	H90	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL	D73	ALTRI PRODOTTI
FLORICOLE SOTTO TUNNEL\MQ	H94	ALTRI PRODOTTI
FUNGHI DI COLTIVAZIONE	L01	ALTRI PRODOTTI
GENZIANA	L52	ALTRI PRODOTTI
GERMOGLI DI BAMBU'	L06	ALTRI PRODOTTI
GOJI	D95	ALTRI PRODOTTI
IPERICO	M05	ALTRI PRODOTTI
LATTUGHE\INDIVIE	D21	ALTRI PRODOTTI
LAVANDA PRODOTTO SECCO SGRANATO	L54	ALTRI PRODOTTI
LINO	C91	ALTRI PRODOTTI
LIQUIRIZIA RADICE	L55	ALTRI PRODOTTI
LUPPOLO	H77	ALTRI PRODOTTI
MAGGIORANA	L57	ALTRI PRODOTTI
MALVA	L60	ALTRI PRODOTTI
MELISSA	L62	ALTRI PRODOTTI
MELISSA SEMI	L61	ALTRI PRODOTTI
MENTA DOLCE	L63	ALTRI PRODOTTI
MENTA PIPERITA SOMMITA' FRESCA	L64	ALTRI PRODOTTI
MENTA SEMI	L65	ALTRI PRODOTTI
MENTUCCIA	L66	ALTRI PRODOTTI
MIRTO	D37	ALTRI PRODOTTI
OLIVELLO SPINOSO	L96	ALTRI PRODOTTI
ORIGANO	L67	ALTRI PRODOTTI
ORTICA	L68	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO SERRA	C95	ALTRI PRODOTTI
ORTICOLE SOTTO TUNNEL	D81	ALTRI PRODOTTI
PASCOLO	L98	ALTRI PRODOTTI
PASSIFLORA	L70	ALTRI PRODOTTI
PATATE COMUNI	C35	ALTRI PRODOTTI
PATATE DA SEME	H16	ALTRI PRODOTTI
PATATE DI PRIMIZIA	M60	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO IBRIDE	H44	ALTRI PRODOTTI
PIANTINE DA ORTO STANDARD	H43	ALTRI PRODOTTI
PORRO	D27	ALTRI PRODOTTI
PRATO PASCOLO	M01	ALTRI PRODOTTI
PRATO POLIFITA (MQ)	L99	ALTRI PRODOTTI
PREZZEMOLO	C99	ALTRI PRODOTTI
PSILLIO	H42	ALTRI PRODOTTI
QUINOA	D94	ALTRI PRODOTTI
RADICCHIO	D28	ALTRI PRODOTTI
RAPA	D61	ALTRI PRODOTTI

RAVANELLO	D29	ALTRI PRODOTTI
ROSA CANINA	D39	ALTRI PRODOTTI
ROSMARINO	L75	ALTRI PRODOTTI
RUCOLA	L76	ALTRI PRODOTTI
SALVIA	L77	ALTRI PRODOTTI
SCALOGNO	D64	ALTRI PRODOTTI
SEDANO	D30	ALTRI PRODOTTI
SENAPE BIANCA	H41	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO	C56	ALTRI PRODOTTI
SPINACIO DA INDUSTRIA	M40	ALTRI PRODOTTI
TAPPETO ERBOSO	H91	ALTRI PRODOTTI
TARASSACO RADICI	L84	ALTRI PRODOTTI
TIMO	L85	ALTRI PRODOTTI
TRIFOGLIO	H20	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA PARTE AEREA	M13	ALTRI PRODOTTI
VERBENA ODOROSA SOMMITA' FIORITE	M86	ALTRI PRODOTTI
VERBENA OFFICINALE PARTE AEREA	M14	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO	H25	ALTRI PRODOTTI
ZAFFERANO BULBI	H34	ALTRI PRODOTTI
CARCIOFO	C27	CARCIOFI
CARCIOFO DA INDUSTRIA	M07	CARCIOFI
AVENA	C43	CEREALI MINORI
AVENA DA BIOMASSA	L17	CEREALI MINORI
AVENA DA SEME	L18	CEREALI MINORI
FARRO	D16	CEREALI MINORI
FARRO DA SEME	L44	CEREALI MINORI
FRUMENTO DA BIOMASSA	L48	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO	H10	CEREALI MINORI
FRUMENTO DURO DA SEME	H12	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	H79	CEREALI MINORI
FRUMENTO POLONICO (KHORASAN) DA SEME	L49	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO	H11	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA FORAGGIO	L50	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	L51	CEREALI MINORI
FRUMENTO TENERO DA SEME	H13	CEREALI MINORI
GRANO SARACENO	H14	CEREALI MINORI
LOIETTO	H18	CEREALI MINORI
LOIETTO DA SEME	C92	CEREALI MINORI
MIGLIO	C93	CEREALI MINORI
ORZO	C29	CEREALI MINORI
ORZO DA BIOMASSA	L69	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME	D60	CEREALI MINORI
ORZO DA SEME IBRIDO	M52	CEREALI MINORI
SEGALE	D31	CEREALI MINORI
SEGALE DA BIOMASSA	L79	CEREALI MINORI
SEGALE DA SEME	D65	CEREALI MINORI

TRITICALE	C49	CEREALI MINORI
TRITICALE DA BIOMASSA	L86	CEREALI MINORI
TRITICALE DA SEME	H40	CEREALI MINORI
TRITORDEUM	L87	CEREALI MINORI
CETRIOLI	D13	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO	C33	COCOMERI MELONI PEPERONI
COCOMERO MINI	M09	COCOMERI MELONI PEPERONI
FIORI DI ZUCCHINA	H27	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELANZANE	C58	COCOMERI MELONI PEPERONI
MELONI	C34	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONCINO	H24	COCOMERI MELONI PEPERONI
PEPERONI	C22	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA	D32	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCA ORNAMENTALE	M61	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINA FIORE	D68	COCOMERI MELONI PEPERONI
ZUCCHINE	C50	COCOMERI MELONI PEPERONI
ALBICOCCHE	C02	DRUPACEE
ALBICOCCHE DA INDUSTRIA	M22	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI	L12	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L90	DRUPACEE
ALBICOCCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L91	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D70	DRUPACEE
ALBICOCCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L92	DRUPACEE
CILIEGIE	C37	DRUPACEE
CILIEGIE DA INDUSTRIA	M19	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D71	DRUPACEE
CILIEGIE SOTTO TUNNEL	D91	DRUPACEE
CILIEGIO ACIDO	L32	DRUPACEE
NETTARINE	C05	DRUPACEE
NETTARINE DA INDUSTRIA	M34	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI	C06	DRUPACEE
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D78	DRUPACEE
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D79	DRUPACEE
PESCHE	C09	DRUPACEE
PESCHE DA INDUSTRIA	M24	DRUPACEE
PESCHE PRECOCI	C10	DRUPACEE

PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D84	DRUPACEE
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D85	DRUPACEE
SUSINE	C16	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI	C17	DRUPACEE
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D86	DRUPACEE
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D87	DRUPACEE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY	M31	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA GIALLA, ALTRE E BABY SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M74	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE	C01	FRUTTICOLE VARIE
ACTINIDIA POLPA VERDE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D69	FRUTTICOLE VARIE
AVOCADO	H53	FRUTTICOLE VARIE
CACHI	C36	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L93	FRUTTICOLE VARIE
CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L94	FRUTTICOLE VARIE
CASTAGNE	D33	FRUTTICOLE VARIE
FICHI	C44	FRUTTICOLE VARIE
FICO D'INDIA	C42	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE	C38	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO SERRA	D92	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLE SOTTO TUNNEL	D74	FRUTTICOLE VARIE
FRAGOLINE DI BOSCO	M51	FRUTTICOLE VARIE
GELSO	D56	FRUTTICOLE VARIE
GIUGGIOLE	H36	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE	C52	FRUTTICOLE VARIE
LAMPONE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H08	FRUTTICOLE VARIE
MANDORLE	C61	FRUTTICOLE VARIE
MANGO	L02	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO	H35	FRUTTICOLE VARIE
MELOGRANO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M82	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLI SOTTO RETE	D77	FRUTTICOLE VARIE
MIRTILLO	C51	FRUTTICOLE VARIE
MORE	C66	FRUTTICOLE VARIE
NESPOLO DEL GIAPPONE	H09	FRUTTICOLE VARIE
NOCCIOLE	C59	FRUTTICOLE VARIE
NOCI	D38	FRUTTICOLE VARIE
PISTACCHIO	C57	FRUTTICOLE VARIE
RIBES	C62	FRUTTICOLE VARIE
UVA SPINA	D66	FRUTTICOLE VARIE
CECE DA SEME	M02	LEGUMINOSE
CECI	D12	LEGUMINOSE
CICERCHIA	D54	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA INDUSTRIA	L39	LEGUMINOSE
FAGIOLI DA SEME	D98	LEGUMINOSE
FAGIOLI FRESCHI	C45	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI NANI	L40	LEGUMINOSE
FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	L41	LEGUMINOSE



FAGIOLINI	C47	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA INDUSTRIA	L42	LEGUMINOSE
FAGIOLINI DA SEME	L43	LEGUMINOSE
FAVA DA SEME	D97	LEGUMINOSE
FAVA FRESCA	D17	LEGUMINOSE
FAVA SECCA	L45	LEGUMINOSE
FAVINO	D18	LEGUMINOSE
FAVINO DA SEME	L46	LEGUMINOSE
LENTICCHIE	D22	LEGUMINOSE
LUPINELLA	H45	LEGUMINOSE
LUPINELLA DA SEME	L56	LEGUMINOSE
LUPINI	H17	LEGUMINOSE
PISELLI DA INDUSTRIA	M39	LEGUMINOSE
PISELLI FRESCHI	C46	LEGUMINOSE
PISELLI SECCHI	L72	LEGUMINOSE
PISELLO DA SEME	D47	LEGUMINOSE
PISELLO PROTEICO	C96	LEGUMINOSE
SULLA	H19	LEGUMINOSE
SULLA DA SEME	H89	LEGUMINOSE
VECCIA	L88	LEGUMINOSE
VECCIA DA SEME	L89	LEGUMINOSE
MAIS DA BIOMASSA	L58	MAIS
MAIS DA GRANELLA GENERICO	C03	MAIS
MAIS DA GRANELLA PER FARINE DA POLENTA	M32	MAIS
MAIS DA INSILAGGIO	D23	MAIS
MAIS DA SEME	C39	MAIS
MAIS DOLCE	D24	MAIS
PASTONE DI MAIS	L09	MAIS
SORGO	C30	MAIS
SORGO DA BIOMASSA	L82	MAIS
SORGO DA INSILAGGIO	L83	MAIS
SORGO DA SEME	H39	MAIS
OLIVE OLIO	C41	OLIVE
OLIVE TAVOLA	C40	OLIVE
ANICE STELLATO DA SEME	H75	ORTICOLE DA SEME
AGLIO DA SEME	L10	ORTICOLE DA SEME
ANETO DA SEME	H38	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	L08	ORTICOLE DA SEME
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	C67	ORTICOLE DA SEME
BASILICO DA SEME	H26	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA DA COSTA DA SEME	H88	ORTICOLE DA SEME
BIETOLA ROSSA DA SEME	D50	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME	D96	ORTICOLE DA SEME
BUNCHING ONION DA SEME IBRIDO	M43	ORTICOLE DA SEME
CANAPA DA SEME	C84	ORTICOLE DA SEME
CARDO DA SEME	L25	ORTICOLE DA SEME

CAROTA DA SEME	D46	ORTICOLE DA SEME
CAROTA DA SEME IBRIDO	M44	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME	D52	ORTICOLE DA SEME
CAVOLFIORE DA SEME IBRIDO	M45	ORTICOLE DA SEME
CAVOLI DA SEME	C69	ORTICOLE DA SEME
CAVOLI DA SEME IBRIDO	M42	ORTICOLE DA SEME
CETRIOLI DA SEME	C70	ORTICOLE DA SEME
CIPOLLA DA SEME	C72	ORTICOLE DA SEME
CORIANDOLO DA SEME	C86	ORTICOLE DA SEME
CRESCIONE DA SEME	H76	ORTICOLE DA SEME
CRISANTEMO DA SEME	L07	ORTICOLE DA SEME
ERBA MAZZOLINA DA SEME	H96	ORTICOLE DA SEME
ERBA MEDICA DA SEME	C68	ORTICOLE DA SEME
FACELIA DA SEME	H97	ORTICOLE DA SEME
FESTUCA DA SEME	H95	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME	D51	ORTICOLE DA SEME
FINOCCHIO DA SEME IBRIDO	M47	ORTICOLE DA SEME
INDIVIA DA SEME	C73	ORTICOLE DA SEME
LATTUGHE DA SEME	C74	ORTICOLE DA SEME
LINO DA SEME	H28	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME	C75	ORTICOLE DA SEME
PORRO DA SEME IBRIDO	M48	ORTICOLE DA SEME
PREZZEMOLO DA SEME	D43	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME	C71	ORTICOLE DA SEME
RADICCHIO\CICORIA DA SEME IBRIDO	M49	ORTICOLE DA SEME
RAPA DA SEME	C76	ORTICOLE DA SEME
RAVANELLO DA SEME	C77	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA DA SEME	H29	ORTICOLE DA SEME
RUCOLA SELVATICA DA SEME IBRIDO	M41	ORTICOLE DA SEME
SCALOGNO DA SEME	L78	ORTICOLE DA SEME
SEDANO DA SEME	H56	ORTICOLE DA SEME
SPINACIO DA SEME	C78	ORTICOLE DA SEME
TRIFOGLIO DA SEME	D44	ORTICOLE DA SEME
ZUCCA DA SEME	C79	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME	D49	ORTICOLE DA SEME
ZUCCHINE DA SEME IBRIDO	M50	ORTICOLE DA SEME
MELE	C04	POMACEE
MELE CLUB	M17	POMACEE
MELE CLUB SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M80	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE	M64	POMACEE
MELE CLUB SOTTO RETE ANTIGRANDINE E SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M65	POMACEE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	H52	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D76	POMACEE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE E IMPIANTO ANTIBRINA	L95	POMACEE
PERE	C07	POMACEE

PERE PRECOCI	C08	POMACEE
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D82	POMACEE
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	D83	POMACEE
POMODORO CONCENTRATO	C12	POMODORO
POMODORO DA TAVOLA	C13	POMODORO
POMODORO PELATO	C14	POMODORO
POMODORINO ALTRE LAVORAZIONI	L05	POMODORO
RISO	C15	RISO
RISO CON DIRITTI RISERVATI	M25	RISO
RISO DA SEME	L73	RISO
RISO DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M28	RISO
RISO INDICA	D63	RISO
RISO INDICA CON DIRITTI RISERVATI	M26	RISO
RISO INDICA DA SEME	L74	RISO
RISO INDICA DA SEME CON DIRITTI RISERVATI	M29	RISO
COLZA	C32	SOIA
COLZA DA BIOMASSA	L33	SOIA
COLZA DA SEME	D45	SOIA
COLZA DA SEME IBRIDO	M46	SOIA
GIRASOLE	C48	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA	L53	SOIA
GIRASOLE DA BIOMASSA PIANTA	M04	SOIA
GIRASOLE DA SEME	D48	SOIA
SOIA	C31	SOIA
SOIA DA BIOMASSA	L80	SOIA
SOIA DA SEME	L81	SOIA
SOIA EDAMAME	D99	SOIA
TABACCO	C18	TABACCO
UVA DA TAVOLA	C19	UVA TAVOLA
UVA DA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	D89	UVA TAVOLA
UVA COMUNE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H85	UVA VINO
UVA DA VINO COMUNE	H82	UVA VINO
UVA DA VINO DOP	H80	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M85	UVA VINO
UVA DA VINO DOP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H83	UVA VINO
UVA DA VINO IGP	H81	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	M84	UVA VINO
UVA DA VINO IGP SOTTO RETE ANTIGRANDINE	H84	UVA VINO
UVA DA VINO VARIETALE	H73	UVA VINO
UVA VARIETALE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	L03	UVA VINO
COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA (PIOPPA, ROBINIA, SALICE, PAULONIA, EUCALIPTO)	D58	VIVAI / PIANTE
FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (Q)	M10	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H51	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H47	VIVAI / PIANTE
FRUTTICOLE TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H49	VIVAI / PIANTE

NESTI DI VITI (barbatelle)	D57	VIVAI / PIANTE
NOCE PIANTE	D42	VIVAI / PIANTE
OLIVO FINO A 5 ANNI SOTTO SERRA	H50	VIVAI / PIANTE
OLIVO IN VASO	H93	VIVAI / PIANTE
OLIVO OLTRE 10 ANNI SOTTO SERRA	H46	VIVAI / PIANTE
OLIVO TRA 5 E 10 SOTTO SERRA	H48	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H15	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI SOTTO SERRA	C94	VIVAI / PIANTE
ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL	D80	VIVAI / PIANTE
PIANTE DI VITI PORTAINNESTO	C11	VIVAI / PIANTE
PIANTE OFFICINALI	D26	VIVAI / PIANTE
PIANTINE DI NOCCIOLO	H87	VIVAI / PIANTE
PIOPPI A DIMORA CICLO BREVE 5 ANNI	L71	VIVAI / PIANTE
PIOPPO	D41	VIVAI / PIANTE
SUGHERETE	H23	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI FRUTTICOLE	H92	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA	M55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO AGRUMI – FICO	M53	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO CASTAGNO	M58	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO DRUPACEE	M54	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO POMACEE – KAKI	M59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DA OLIVO	C55	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	D67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE FORESTALI	H37	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO	H31	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H69	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H68	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - ALTRE	H70	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO - SIEPI	H67	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI CADUCIFOGLIE	H64	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI ROSAI	H65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALBERI ORNAMENTALI SEMPREVERDI	H63	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ALTRE	H66	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ARBUSTI	H57	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - ERBACEE PERENNI	H58	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PALME	H60	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - PIANTE DA FIORE	H59	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - RAMPICANTI	H61	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO - SIEPI	H62	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI SOTTO SERRA	H30	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PIOPPI	C65	VIVAI / PIANTE
VIVAI DI PORTAINNESTI DRUPACEE	M81	VIVAI / PIANTE

VIVAI DI PORTAINNESTI POMACEE	M56	VIVAI / PIANTE
VIVAI INDUSTRIALI	H71	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE INNESTATE	C21	VIVAI / PIANTE
VIVAI VITI BARBATELLE SELVATICHE	M57	VIVAI / PIANTE



Cattolica Assicurazioni è un marchio commerciale di Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041.5492111 - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i. v. - Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi - [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), PEC: [cattolica@pec.generaligroup.com](mailto:cattolica@pec.generaligroup.com)